

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^d Á »À í DE ÓÁ^|Ái EGDEGG SAPI - UD/AIA/23

Differimento del termine per l'effettuazione dei rilievi analitici relativi all'anno 2021, indicati nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio, da parte della Società CROMO FRIULI S.R.L., dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di

seguito denominato Servizio competente, n. 1757 del 25 luglio 2012, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore della Società CROMO FRIULI S.R.L. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, identificata dal codice fiscale 00411160302, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 788 del 17 aprile 2013, con il quale è stata rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1757 del 25 luglio 2012;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 557 del 21 marzo 2014 e n. 2238 del 24 novembre 2014, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1757/2012, come rettificata e modificata con il decreto n. 788/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1757/2012, è stata prorogata fino al 25 luglio 2024;

Vista la nota datata 23 dicembre 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 24 dicembre 2021 con protocollo n. 70380, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga fino al 31 marzo 2022, per l'effettuazione dei monitoraggi relativi all'anno 2021, in quanto le difficoltà organizzative e produttive dovute al periodo di emergenza COVID-19 hanno impedito che gli impianti operassero nelle più gravose condizioni di esercizio, impedendo, di fatto, la massima rappresentatività dei rilevamenti analitici;

Ritenute esaustive le motivazioni addotte dal Gestore, si ritiene di differire al 31 marzo 2022, il termine per l'effettuazione dei rilievi analitici relativi all'anno 2021, indicati nel Piano di monitoraggio e controllo, fermo restando il termine del 30 aprile 2022 per la comunicazione dei risultati del Piano;

DECRETA

1. E' differito al 31 marzo 2022, il termine per l'effettuazione dei rilievi analitici relativi all'anno 2021, indicati nel Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio, da parte della Società CROMO FRIULI S.R.L., dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Pavia di Udine (UD).

2. E' confermato, al 30 aprile 2022, il termine per la trasmissione di una sintesi dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo relativi all'anno 2021.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1757/2012, n. 788/2013, n. 557/2014, n. 2238/2014

e n. 535/2015.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Cromo Friuli S.r.l., al Comune di Pavia di Udine (UD), ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/23

Decreto n. 2238

Trieste, 24 NOV. 2014

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Pavia di Udine (UD), gestita dalla Società Cromo Friuli S.r.l.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1757 del 25 luglio 2012, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società CROMO FRIULI S.R.L. (di seguito indicato come Gestore) con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, identificata dal codice fiscale 00411160302, di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 788 del 17 aprile 2013, con il quale è stata rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1757/2012;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 557 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1757/2012,

Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia n. SGRIF – 1365 – UD/BSI/28 del 11 luglio 2014, con il quale, tra l'altro:

1) è stato approvato, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, il progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO) dello stabilimento della Società Cromo Friuli S.r.l. sito nel comune di Pavia di Udine (UD);

2) è stato autorizzato lo scarico delle acque reflue dell'impianto di trattamento delle acque di

falda e delle acque meteoriche di prima pioggia dell'area relativa al piazzale di movimentazione;

Visto, in particolare, che il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia n. SGRIF – 1365 – UD/BSI/28 dell'11 luglio 2014 autorizza i sopra citati scarichi per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del progetto di MiSO;

Vista la nota del 11 settembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore ha chiesto l'aggiornamento dell'AIA in considerazione dell'avvio nei prossimi mesi delle attività di messa in sicurezza operativa del proprio sito di Pavia di Udine;

Considerato che la presente modifica del decreto del Direttore del Servizio competente n. 1757 del 25 luglio 2012, si rende necessaria al fine di evitare che gli stessi scarichi siano oggetto di due provvedimenti autorizzativi diversi

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del decreto del Direttore del Servizio competente n. 1757 del 25 luglio 2012, come rettificato e modificato con i decreti 788/2013 e 557/2014;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1757 del 25 luglio 2012, come rettificata e modificata con i decreti n. 788 del 17 aprile 2013 e n. 557 del 21 marzo 2014, rilasciata a favore della Società CROMO FRIULI S.R.L. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco.

Art. 1 – Modifiche non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue costituite da acque di falda contaminate, emunte e trattate in sito per la messa in sicurezza di emergenza, le prescrizioni di cui all'Allegato B ed il piano di monitoraggio di cui all'Allegato C del decreto 1757/2012, ad esso relativi, non sono più oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale così come rilasciata con il citato decreto 1757/2012, come rettificato e modificato con i decreti 788/2013 e 557/2014.
2. Ai fini dell'aggiornamento del decreto di AIA 1757/2012, contestualmente alla richiesta di conclusione della Messa in Sicurezza Operativa (MiSO), il Gestore presenta al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, comunicazione di modifica non sostanziale.



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/23

Decreto n. 557

Trieste, 21 MAR. 2014

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, come rettificata e modificata con il decreto n. 788 del 17 aprile 2013.

Società CROMO FRIULI S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 1757 del 25 luglio 2012, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore della Società CROMO FRIULI S.R.L. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, identificata dal codice fiscale 00411160302, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 788 del 17 aprile 2013, con il quale è stata rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1757 del 25 luglio 2012;

Vista la nota trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 1 ottobre

2013, con la quale la Società Cromo Friuli S.r.l. ha chiesto la variazione dei limiti riferiti agli Ossidi di Zolfo, specificando che, da un confronto con i tecnici ARPA, la Società stessa ritiene idoneo un valore limite, per il parametro in argomento, non inferiore a 10 mg/Nmc;

Vista la nota prot. n. 32583 del 18 ottobre 2013, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- ha inviato alla Provincia di Udine copia della citata nota della Società datata 1 ottobre 2013;
- ha chiesto all'Ente medesimo di esprimere il proprio parere, in merito alla richiesta contenuta nella nota medesima;

Vista la nota prot. n. 37781 del 12 dicembre 2013, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha sollecitato la Provincia di Udine a dare riscontro alla richiesta di cui alla precedente nota prot. n. 32583 del 18 ottobre 2013;

Vista la nota prot. n. 2501 del 28 gennaio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- ha comunicato alla Provincia di Udine che, a seguito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione ricevuta, ha ritenuto, alla luce di quanto previsto dal D.M. 1 ottobre 2008 n. 36823 (Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie dei metalli, per le attività elencate nell'Allegato I al decreto legislativo 59/2005) che fissa, per il parametro Ossidi di Zolfo, limiti compresi tra 0,1 e 10 mg/Nmc, di accogliere la richiesta avanzata dalla Società Cromo Friuli S.r.l.;
- ha chiesto alla Provincia medesima di formulare eventuali osservazioni in merito, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, precisando che, in assenza di riscontro entro tale termine, provvederà a modificare l'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato il mancato riscontro alla richiesta formulata dal Servizio competente, alla Provincia, con la citata nota datata 28 gennaio 2014, si ritiene di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, come rettificata e modificata con il decreto n. 788 del 17 aprile 2013;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1757 del 25 luglio 2012, come rettificata e modificata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 788 del 17 aprile 2013.

Art. 2 - L'Allegato B, al decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 788 del 17 aprile 2013, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 152/2006 viene rilasciata alla Società CROMO FRIULI S.R.L. relativamente allo stabilimento sito in comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie 1/2, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione 1 (aspirazione vasca cromatura), Punto di emissione 2 (aspirazione sacmi) Punto di emissione E14 (aspirazione interni, pistoni e cicloni raffreddamento)	
Polveri	5 mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr	0,01 mg/Nmc
Cromo totale e suoi composti espressi come Cr	0,1 mg/Nmc
Acido cloridrico (HCl)	25 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (SO_x) espressi come SO₂	10 mg/Nmc

Punto di emissione E6 (aspirazione sabbiatura)	
Polveri	10 mg/Nmc

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Il tronchetto deve essere dotato di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I condotti di espulsione dei nuovi punti di emissione devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Sono altresì presenti i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13: impianti termici tecnologici con potenza termica nominale inferiore a 3 MW alimentati a metano.

Tali punti non sono soggetti ad autorizzazione in quanto la parte I dell'allegato IV (punto dd) del D.Lgs. 128 del 29/06/2010 (terzo correttivo alla parte V del D.Lgs. 152/06) considera impianti/attività in deroga gli impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

La Società dovrà presentare alla Regione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, 8 copie di una planimetria aggiornata con indicati i punti di emissione in atmosfera.

In caso di guasti ad uno o più elementi delle linee di trattamento dei gas di scarico tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino degli elementi funzionali interessati deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore.

Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite l'utilizzo dei punti di emissione deve essere sospeso e ripreso esclusivamente a ripristino avvenuto.

L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento.

SCARICHI IDRICI

È autorizzato lo scarico delle acque reflue costituite da acque di falda contaminate emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento nel Canale di Santa Maria.

Tale scarico viene classificato come acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152.

Si applicano le seguenti prescrizioni:

- A. lo scarico dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- B. qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto, è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento;
- C. è fatto obbligo, prima dell'attivazione dello scarico, di provvedere a installare una sonda per l'acquisizione in continuo dei dati di livello della falda, acquisire i valori di limite di rilevabilità (MDL), di accuratezza e di precisione dello strumento di monitoraggio da campo;
- D. con la frequenza necessaria e comunque almeno ad ogni attivazione dello scarico è fatto obbligo di effettuare le operazioni di controllo dell'efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche installate, verifica dell'efficienza dei sistemi di filtrazione e, se del caso, provvedere alle operazioni di sostituzione o rigenerazione dei filtri e ad ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell'impianto, verifica dell'integrità della condotta e del sistema di scarico e controllo dell'efficienza delle sonde e dei sistemi di controllo e misura;
- E. ad ogni disattivazione dello scarico, è fatto d'obbligo di controllare il punto di scarico nel Canale di Santa Maria, verificando che non vi siano fenomeni di degrado e provvedendo, nel caso, alla loro immediata rimozione;
- F. è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente le indicazioni della casa costruttrice nella gestione dell'impianto di trattamento;
- G. i materiali di risulta, provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti come rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- H. le misure in continuo del livello di falda rilevate in pozzo e di portata, volume e pressione rilevate a valle dei filtri, dovranno essere registrate su supporto informatico;

- I. con riferimento alla attivazione dello scarico, la qualità delle acque di falda, per il parametro Cromo VI, dovrà essere monitorata con frequenza mensile, mediante analisi di laboratorio presso i pozzi PZ2, PZ3 e PZ5.

Inoltre, al variare del livello di falda, si provvederà ad eseguire:

- n. 1 analisi da campo a settimana con livello di falda \geq 25 m dal p.c.;
- n. 2 analisi da campo a settimana con livello di falda $<$ 25 m dal p.c.;

Qualora le analisi da campo dovessero rilevare valori concentrazione di Cromo VI superiori al 50% del valore limite della concentrazione soglia di contaminazione - di seguito CSC - (2,5 g/l), la frequenza dei controlli da campo dovrà essere giornaliera.

Qualora le analisi da campo dovessero rilevare valori di concentrazione di Cromo VI superiori al valore limite di CSC (5 g/l), dovrà essere attivato immediatamente l'impianto di depurazione ed effettuata n. 1 analisi di laboratorio.

- J. con riferimento al mantenimento dello scarico, dovranno essere effettuate n. 2 analisi settimanali da campo della concentrazione di Cromo VI presso i pozzi PZ2, PZ3 e PZ5;
- K. entro 7 giorni dall'attivazione dello scarico e successivamente ogni 15 giorni, dovrà essere effettuato un controllo analitico dello scarico, presso il rubinetto a sfera posto immediatamente all'uscita dei filtri denominato "AC" nella planimetria allegata, relativamente ai seguenti parametri:
- pH
 - materiali grossolani
 - solidi sospesi totali
 - COD
 - cromo totale
 - cromo VI
 - solventi clorurati
 - saggio di tossicità acuta

- L. con riferimento alla interruzione dello scarico, la dismissione dello stesso potrà avvenire solo dopo che, per una settimana, le analisi da campo di cui al precedente punto I., unitamente alla presentazione di n. 1 analisi di laboratorio, rilevino e garantiscano valori di concentrazione di Cromo VI inferiori al valore limite di CSC;
- M. le analisi di controllo di laboratorio di cui alle precedenti punti I,K ed L, dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, alla Regione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine, al Comune, all'A.S.S. e al consorzio ZIU;
- N. ogni attivazione e disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata, anche via fax, alla Regione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine, al Comune, all'A.S.S. e al consorzio ZIU;
- O. è fatto obbligo di rispettare gli eventuali vincoli idraulici imposti dal gestore del corpo idrico ricettore;
- P. è fatto obbligo di dotare l'impianto dei seguenti registri:
- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le verifiche tecniche effettuate presso l'impianto di depurazione, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti. Dovranno inoltre essere annotate le attivazioni e le procedure di disattivazione dello scarico;
 - il registro delle analisi di autocontrollo, che dovrà contenere tutte le registrazioni delle analisi da campo effettuate (tipo di controllo, data, ora, punto di prelievo, concentrazione) ed i certificati di analisi di laboratorio firmati da un tecnico abilitato;

- il registro dei dati di portata dello scarico – riferiti alla portata media giornaliera – che dovrà essere aggiornato settimanalmente.
- Q. le prescrizioni di cui ai precedenti punti C, D, E, G, I, J, K, L ed N, si applicano ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/06.
- R. realizzare uno studio finalizzato a verificare la possibilità di installare una sonda multiparametrica per il monitoraggio in continuo del parametro Cr VI. Tale studio dovrà essere inviato, entro un anno dalla data della presente autorizzazione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine.

Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche è stato autorizzato con la concessione edilizia n. 87/03 del 09.09.2003 del Comune di Pavia di Udine ai sensi dell'art. 22 della LR 7/2001.

Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale di movimentazione avviene su suolo (pozzi perdenti) in quanto, come risulta dagli atti (nota AMGA prot. N. 6539 d.d. 10.05.2007) il gestore della rete fognaria a servizio della Z.I.U. ha comunicato che le reti fognarie, distanti circa 200m dallo stabilimento, non sono in grado di ricevere ulteriori apporti idrici.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- a) entro un anno dall'ottenimento dell'AIA la Società dovrà provvedere ad adeguare i sistemi di dispersione al suolo delle acque reflue alle disposizioni della deliberazione del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
- b) La Società dovrà provvedere al recapito delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (servizi igienici) e, per quanto possibile, delle acque meteoriche delle superfici esterne impermeabili, nella nuova fognatura separata che sarà realizzata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale su via delle Industrie, nelle vicinanze del lotto produttivo, secondo le prescrizioni che saranno impartite dal Gestore della fognatura e nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura ZIU. In tal senso la Società, all'avvio dei lavori di appalto del Consorzio, dovrà richiedere l'allacciamento alla fognatura allegando il progetto delle nuove canalizzazioni di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche.
- c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- d) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico.
- e) sui piazzali non potranno essere effettuate lavorazioni né stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.
- f) L'area di deposito fusti dovrà essere dotata di adeguati accorgimenti per evitare la dispersione di sversamenti accidentali.

RIFIUTI

Prescrizioni:

- il container per il deposito dei rifiuti metallici posizionato all'esterno dovrà essere a tenuta e dotato di copertura per evitare il dilavamento da parte degli agenti meteorici;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;

- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Pavia di Udine, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni, contenute nei decreti n. 1757 del 25 luglio 2012 e n. 788 del 17 aprile 2013.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 788

STINQ - UD/AIA/23

D.Lgs. 152/2006. Rettifica e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1757 del 25 luglio 2012.

Società CROMO FRIULI S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 1757 del 25 luglio 2012, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore della Società CROMO FRIULI S.R.L. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, identificata dal codice fiscale 00411160302, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco;

Vista la nota 25 settembre 2012, con la quale la Società ha:

- comunicato di aver riscontrato alcune imperfezioni nel decreto n. 1757/2012, di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- comunicato che sono state apportate modifiche al processo produttivo a seguito

dell'eliminazione, per le operazioni di pulizia e sgrassaggio dei pezzi, di prodotti a base di solvente e dell'eliminazione di alcune aree adibite a stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

- chiesto di poter sostituire nella Tabella n. 9 – Monitoraggio degli indicatori di prestazione, la dicitura "T prodotto" con la dicitura "dm² di superficie trattata", in quanto la tipologia di attività svolta dalla Società stessa può comportare il trattamento di cromatura su piccole porzioni di superficie di particolari di notevole dimensione;

- chiesto conseguentemente la modifica e la rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. STINQ – 34161 – UD/AIA/23 del 17 ottobre 2012, con la quale il Servizio competente ha:

- inviato al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, copia della citata richiesta di rettifica e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale nonché copia della planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera, presentata in ottemperanza a quanto prescritto dall'AIA stessa;

- chiesto ad ARPA di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, il parere di competenza sulla modifica prospettata alla Tabella n. 9 del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 2066 – P del 14 marzo 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha espresso il parere di competenza riguardo la modifica al Piano di monitoraggio e controllo;

Considerato che le imperfezioni riscontrate dalla Società sono dovute a mero errore materiale nella stesura della relazione istruttoria;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1757 del 25 luglio 2012;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, a favore della Società CROMO FRIULI S.R.L. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco.

Art. 2 - L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'" al decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, viene sostituito dal seguente:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di PAVIA DI UDINE, si sviluppa in un'area complessiva di circa 6.670 mq di cui 2.200 coperti ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D1a – "ZONA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA".

Lo stabilimento ricade nel perimetro della ZIU delimitato Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale.

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, case di civile abitazione, scuole, impianti sportivi e/o ricreativi, opere di presa idrica destinate al consumo umano, il canale Santa Maria, zone agricole. Lo stabilimento è servito da acquedotto e da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW. Nella zona sono inoltre presenti metanodotti. Lo stabilimento non è servito da pubblica fognatura.

Nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti infrastrutture di grande comunicazione, riserve e parchi naturali, gasdotti, né oleodotti.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività dello stabilimento ha avuto inizio nel 1971

Lo stabilimento svolge l'attività di rettifica e cromatura di componenti metallici di grosse dimensioni, al suo interno è presente l'attività IPPC definita dall'allegato I al D.Lgs. 59/2005 al punto 2.6 "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³".

La Società è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione dei componenti metallici, a seconda delle necessita alcuni componenti subiscono lavorazioni meccaniche di riparazione ed in seguito i semilavorati subiscono un primo trattamento di prerettifica. Sia i componenti metallici così preparati che quelli arrivati in stabilimento già pronti per il trattamento galvanico vengono inviati al reparto cromatura dove vengono puliti manualmente utilizzando stracci imbevuti di uno smacchiatore ad evaporazione veloce ed allestiti per la cromatura applicando opportune maschere protettive sulle parti che non devono subire il trattamento galvanico. I componenti così preparati subiscono il trattamento di cromatura e quindi vengono puliti e disallestiti rimuovendo le maschere protettive. Le componenti trattate, a seconda delle necessità, subiscono una rettifica finale per poi essere imballate ed immagazzinate in attesa della spedizione al cliente.

ENERGIA

La Società utilizza energia termica fornita dalla combustione di gas metano per il riscaldamento delle vasche e degli ambienti di lavoro.

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella:

Consumi totali (anno 2005)	Energia elettrica	Gas metano
Tutte le attività	2.059.520 Kwh	257.37 mc

La Società non effettua produzione di energia elettrica.

EMISSIONI

Emissioni convogliate in atmosfera

Attualmente in Azienda sono presenti:

N° 4 camini rientranti nel campo di applicazione del DLgs 152/06 e regolarmente autorizzati.

Punti di emissione	descrizione	sostanze da monitorare
1	Aspirazione vasca cromatura	Polveri totali, cromo VI, cromo III
2	Aspirazione sacmi	Polveri totali, cromo VI, cromo III
E6	Aspirazione polveri sabbiatura	Polveri totali
E14	Aspirazione interni, pistoni e cicloni raffreddamento	Polveri totali, cromo VI, cromo III

Attualmente la Società è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

Tipo autorizzazione	Numero autorizzazione	Data autorizzazione
DELIBERA GIUNTA REGIONALE	871	27/03/2001
DECRETO REGIONALE	573	28/03/2006
DETERMINA PROVINCIALE	n.2009/1328	26/03/2008

I sistemi di abbattimento adottati dall'Azienda per abbattere le concentrazioni delle sostanze immesse in atmosfera, sono di tre tipi:

- Separatori di gocce;
- Filtro a secco a maniche
- Scrubber

Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse la Società non utilizza più prodotti a base solvente per le operazioni di pulizia manuale dei pezzi da cromare.

Scarichi idrici

I punti di approvvigionamento sono due, da essi dipende la rete idrica che distribuisce l'acqua alle varie utenze interne all'Azienda.

L'approvvigionamento idrico avviene:

- per scopi igienico sanitari esclusivamente attraverso l'acquedotto;
- per scopi produttivi da pozzo.

A tale riguardo la Società ha:

- stipulato contratto di fornitura dell'acqua ad uso igienico sanitario con l'Acquedotto Poiana S.p.A. di Cividale del Friuli;
- richiesto concessione in sanatoria per il prelievo di acqua da pozzo.

Con decreto n. LLPP/B/1125/RIC 3833 è stato riconosciuto a Cromo Friuli Spa il diritto di continuare a prelevare acqua dal sottosuolo mediante pozzo esistente fino al 31/12/2013.

I consumi idrici dell'azienda sono riportati nella seguente tabella:

Consumi	Anno di riferimento	Unità di misura
	2005	
Scopi igienico sanitari	250	mc/anno
Scopi produttivi	1394	mc/anno

Tipologia degli scarichi

Acque reflue domestiche/assimilate a domestiche

Le acque derivanti dalla mescolanza dei reflui provenienti dall'utilizzo dei servizi igienici con i reflui saponati derivanti dall'utilizzo dei lavandini, delle docce e della mensa presente in Azienda vengono trattati in *fossa Imhoff* per poi essere disperse al suolo tramite pozzi perdenti.

Acque provenienti dal ciclo produttivo

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque provenienti dai cicli produttivi in quanto l'acqua utilizzata per scopi produttivi consiste in:

- acque di lavaggio pezzi cromati;
- produzione soluzioni lubrorefrigeranti per fasi di rettifica.

L'acqua che viene utilizzata per il lavaggio dei particolari cromati è convogliata all'esterno dell'edificio, ad un impianto di recupero delle acque, in cui vengono accumulate su apposite vasche, fatte decantare per poi essere reimmesse all'interno delle vasche di cromatura per il reintegro a livello dei bagni di cromatura.

Da tale impianto non sono generati scarichi idrici.

L'acqua che viene utilizzata per la produzione di soluzioni lubrorefrigeranti per fasi di rettifica prevede il riempimento di vasche all'interno delle quali l'acqua viene mescolata con oli lubrorefrigeranti per la preparazione di emulsioni oleose utilizzate sulle macchine di rettifica. Tali acque non vengono scaricate ma all'occorrenza smaltite come rifiuto tramite ditte specializzate.

Acque meteoriche.

Le acque meteoriche del piazzale di movimentazione vengono trattate in un impianto di disoleazione in continuo, mentre le restanti acque meteoriche vengono disperse sul suolo e negli strati del sottosuolo attraverso pozzi perdenti.

Le acque reflue costituite da acque di falda contaminate emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento vengono scaricate nel Canale di Santa Maria.

Emissioni sonore

Lo stabilimento svolge la propria attività esclusivamente nel periodo diurno.

Alla data di stesura della presente il Comune di Pavia di Udine non ha predisposto alcuna zonizzazione acustica del proprio territorio.

Pertanto, in attesa di tale classificazione, i limiti previsti sono quelli del DPCM 01/03/91 ovvero 70dB(A) per il periodo diurno e 60dB(A) per il periodo notturno.

Dai risultati della campagna di misurazioni dei livelli di immissioni sonore effettuate presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento in data 30 settembre 2005 risultano rispettati i limiti di emissione sonora diurni con il valore massimo di 69dB(A)<70dB(A) presso il recettore P7.

Produzione di rifiuti

All'interno del ciclo produttivo e nelle operazioni di manutenzione vengono prodotti all'incirca 17538 kg/anno di rifiuti pericolosi e 10086 kg/anno di rifiuti non pericolosi.

Nella seguente tabella è riportata la produzione indicativa di rifiuti pericolosi

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità (anno 2009)
Fanghi e bagni di cromatura	110198*	Fangoso palabile/liquido	4489 kg
Acido cloridrico esausto	110105*	liquido	256 kg
Contenitori metallici contaminati	150110*	Solido non polverulento	256 kg
Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	150202*	Solido non polverulento	4999 kg
Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni	120109*	liquido	2157 kg
Fanghi di rettifica	120114*	Solido non polverulento	4906 kg
Scarti di olio	130205*	liquido	450 kg

Nella seguente tabella è riportata la produzione indicativa di rifiuti non pericolosi

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità (anno 2009)
Imballaggi metallici	150104	Solido non polverulento	7400 kg
Imballaggi in plastica	150102	Solido non polverulento	237 kg
Imballaggi in materiali misti	150106	Solido non polverulento	1978 kg
Materiale abrasivo di scarto	120117	Solido non polverulento	471 kg

All'interno dello stabilimento sono presenti 8 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

#	CER	modalità	Volume m ³
A	11 01 98*- 11 01 05* 12 01 17 - 15 01 10* 15 02 02* - 13 02 05*	Contenitori chiusi e/o big bag, posti in bacino di contenimento sotto tettoia chiusa da pareti	31,5
B	12 01 09* - 12 01 14* 15 01 10*	Cisterna e/o fusti metallici chiusi, posti in bacino di contenimento sotto tettoia	44,5
C	12 01 99 - 15 01 04	container su superficie asfaltata	9,0
D	15 01 02	Sacchi di plastica in locale chiuso e pavimentato	8,0

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

BONIFICHE AMBIENTALI

A seguito del rilevamento di presenza di cromo (anno 1997) in falda sotterranea è stato richiesto all'Azienda da parte del Comune di Pavia di Udine l'effettuazione di carotaggi per la realizzazione di pozzi piezometrici.

Durante la realizzazione di tali pozzi, su di uno di essi, è stata rilevata la presenza di valori di cromo superiori ai limiti di legge.

A seguito di ciò, l'Azienda ha attivato le procedure previste dal D.M. 471/99 predisponendo e presentando il piano di caratterizzazione e le successive richieste di modifiche ed integrazioni.

All'esito del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Pavia di Udine ha emesso la Determinazione n. 321/04, dd. 17.8.2004, notificata alla Società Cromo Friuli in data 24.8.2004.

Tale determinazione è stata rubricata "Approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dalla Società Cromo Friuli Spa in data 18.12.2003";

In data 13.11.2004 l'Azienda ha effettuato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia contro tale determinazione; nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ditta ricorrente, con particolare riferimento ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi nelle date 17.11.2003, 19.12.2003, 28.1.2004, 9.6.2004 e 28.7.2004. Il ricorso, notificato al Comune di Pavia di Udine (Ud), all'Arpa - Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine nonché all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, è stato depositato presso la Cancelleria del citato T.A.R. in data 10.12.2004 ed iscritto al N. 737/2004 del Reg. Gen.

In data 31.12.2004 il Comune di Pavia di Udine ha notificato l'ordinanza n. 76 con la quale si ingiungeva all'Azienda l'esecuzione urgente degli interventi necessari alle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione oggetto della sopra citata determinazione n. 321/04, dd. 17.8.2004, notificata alla Società Cromo Friuli in data 24.8.2004.

Avverso tale Ordinanza nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in data 14.02.2005, l'Azienda ha presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso giurisdizionale per motivi aggiunti.

Tale ricorso, notificato al Comune di Pavia di Udine (Ud), all'Arpa - Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine nonché all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, è stato depositato presso la Cancelleria del citato T.A.R. in data 09.03.2005.

All'esito della Pubblica Udienza del 14.07.2005 il Tribunale Amministrativo regionale della Regione Friuli Venezia Giulia tratteneva il ricorso in decisione e, con Sentenza n. 699/2005 emessa in pari data e depositata il successivo 29.07.2007 lo rigettava.

Avverso tale Sentenza n. 699/2005 l'Azienda ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale.

Tale ricorso, notificato al Comune di Pavia di Udine (Ud), all'Arpa - Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine nonché all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, è stato depositato presso la Cancelleria del Consiglio di Stato in data 17.02.2006 ed iscritto al N. 1.371/2006 del Reg. Gen.

In attesa degli esiti dei succitati ricorsi, l'Azienda ha ritenuto opportuno affidare ad una Ditta specializzata lo studio del sito per l'esecuzione di un nuovo piano di caratterizzazione e delle opere alternative alle prescrizioni della Conferenza di Servizi che consentano comunque la messa in sicurezza del sito.

Il nuovo piano di caratterizzazione, trasmesso agli enti competenti in data 21/05/2008, è stato esaminato da una CdS tenutasi in data 02/07/08, la quale ha formulato una serie di prescrizioni.

A tali prescrizioni l'azienda ha fornito risposta in data 10/10/2008 e in data 26/11/2008 si è tenuta una nuova CdS in esito della quale è stato modificato il piano di caratterizzazione. Nel maggio 2010 in sede di CdS Regionale è stato approvato il piano di caratterizzazione. In agosto 2010 sono iniziate le attività di indagine che sono proseguite fino a settembre 2011 con il completamento della caratterizzazione. A marzo 2012 è stata trasmessa la caratterizzazione ambientale e l'analisi di rischio che resta in attesa di approvazione.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Con nota prot. 1123 dd. 20/2/2012 il Ministero dell'Interno ha chiesto alla Società di presentare un nuovo RDS.

Con nota dd. 2/4/2012 la Società ha trasmesso l'aggiornamento del RDS richiesto.



Art. 3 – L'Allegato B, al decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 152/2006 viene rilasciata alla Società CROMO FRIULI S.R.L. relativamente allo stabilimento sito in comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie 1/2, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione 1 (Aspirazione vasca cromatura),

Punto di emissione 2 (aspirazione sacmi)

Punto di emissione E14 (Aspirazione interni, pistoni e ciclone raffreddamento)

Polveri	5 mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr	0,01 mg/Nmc
Cromo totale e suoi composti espressi come Cr	0,1 mg/Nmc
Acido cloridrico (HCl)	25 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (SOx) espressi come SO ₂	0,1 mg/Nmc

Punto di emissione E6 (Aspirazione sabbiatura)

Polveri	10 mg/Nmc
---------	-----------

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06).

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001. Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I condotti di espulsione dei nuovi punti di emissione devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Sono altresì presenti i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13: impianti termici tecnologici con potenza termica nominale inferiore a 3 MW alimentati a metano.

Tali punti non sono soggetti ad autorizzazione in quanto la parte I dell'allegato IV (punto dd) del D.Lgs. 128 del 29/06/2010 (terzo correttivo alla parte V del D.Lgs. 152/06) considera impianti/attività in deroga gli impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

La Società dovrà presentare alla Regione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, 8 copie di una planimetria aggiornata con indicati i punti di emissione in atmosfera.

In caso di guasti ad uno o più elementi delle linee di trattamento dei gas di scarico tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino degli elementi funzionali interessati deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore.

Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite l'utilizzo dei punti di emissione deve essere sospeso e ripreso esclusivamente a ripristino avvenuto.

L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento.

SCARICHI IDRICI

È autorizzato lo scarico delle acque reflue costituite da acque di falda contaminate emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento nel Canale di Santa Maria.

Tale scarico viene classificato come acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152.

Si applicano le seguenti prescrizioni:

- A. lo scarico dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- B. qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto, è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento;
- C. è fatto obbligo, prima dell'attivazione dello scarico, di provvedere a installare una sonda per l'acquisizione in continuo dei dati di livello della falda, acquisire i valori di limite di rilevabilità (MDL), di accuratezza e di precisione dello strumento di monitoraggio da campo;
- D. con la frequenza necessaria e comunque almeno ad ogni attivazione dello scarico è fatto obbligo di effettuare le operazioni di controllo dell'efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche installate, verifica dell'efficienza dei sistemi di filtrazione e, se del caso, provvedere alle operazioni di sostituzione o rigenerazione dei filtri e ad ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell'impianto, verifica dell'integrità della condotta e del sistema di scarico e controllo dell'efficienza delle sonde e dei sistemi di controllo e misura;
- E. ad ogni disattivazione dello scarico, è fatto d'obbligo di controllare il punto di scarico nel Canale di Santa Maria, verificando che non vi siano fenomeni di degrado e provvedendo, nel caso, alla loro immediata rimozione;
- F. è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente le indicazioni della casa costruttrice nella gestione dell'impianto di trattamento;
- G. i materiali di risulta, provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti come rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- H. le misure in continuo del livello di falda rilevate in pozzo e di portata, volume e pressione rilevate a valle dei filtri, dovranno essere registrate su supporto informatico;

- I. con riferimento alla attivazione dello scarico, la qualità delle acque di falda, per il parametro Cromo VI, dovrà essere monitorata con frequenza mensile, mediante analisi di laboratorio presso i pozzi PZ2, PZ3 e PZ5.

Inoltre, al variare del livello di falda, si provvederà ad eseguire:

- n. 1 analisi da campo a settimana con livello di falda ≥ 25 m dal p.c.;
- n. 2 analisi da campo a settimana con livello di falda < 25 m dal p.c.;

Qualora le analisi da campo dovessero rilevare valori concentrazione di Cromo VI superiori al 50% del valore limite della concentrazione soglia di contaminazione - di seguito CSC - (2,5 g/l), la frequenza dei controlli da campo dovrà essere giornaliera.

Qualora le analisi da campo dovessero rilevare valori di concentrazione di Cromo VI superiori al valore limite di CSC (5 g/l), dovrà essere attivato immediatamente l'impianto di depurazione ed effettuata n. 1 analisi di laboratorio.

- J. con riferimento al mantenimento dello scarico, dovranno essere effettuate n. 2 analisi settimanali da campo della concentrazione di Cromo VI presso i pozzi PZ2, PZ3 e PZ5;
- K. entro 7 giorni dall'attivazione dello scarico e successivamente ogni 15 giorni, dovrà essere effettuato un controllo analitico dello scarico, presso il rubinetto a sfera posto immediatamente all'uscita dei filtri denominato "AC" nella planimetria allegata, relativamente ai seguenti parametri:
- pH
 - materiali grossolani
 - solidi sospesi totali
 - COD
 - cromo totale
 - cromo VI
 - solventi clorurati
 - saggio di tossicità acuta
- L. con riferimento alla interruzione dello scarico, la dismissione dello stesso potrà avvenire solo dopo che, per una settimana, le analisi da campo di cui al precedente punto I., unitamente alla presentazione di n. 1 analisi di laboratorio, rilevino e garantiscano valori di concentrazione di Cromo VI inferiori al valore limite di CSC;
- M. le analisi di controllo di laboratorio di cui alle precedenti punti I,K ed L, dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, alla Regione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine, al Comune, all'A.S.S. e al consorzio ZIU;
- N. ogni attivazione e disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata, anche via fax, alla Regione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine, al Comune, all'A.S.S. e al consorzio ZIU;
- O. è fatto obbligo di rispettare gli eventuali vincoli idraulici imposti dal gestore del corpo idrico ricettore;
- P. è fatto obbligo di dotare l'impianto dei seguenti registri:
- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le verifiche tecniche effettuate presso l'impianto di depurazione, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti. Dovranno inoltre essere annotate le attivazioni e le procedure di disattivazione dello scarico;
 - il registro delle analisi di autocontrollo, che dovrà contenere tutte le registrazioni delle analisi da campo effettuate (tipo di controllo, data, ora, punto di prelievo, concentrazione) ed i certificati di analisi di laboratorio firmati da un tecnico abilitato;

- il registro dei dati di portata dello scarico – riferiti alla portata media giornaliera – che dovrà essere aggiornato settimanalmente.
- Q. le prescrizioni di cui ai precedenti punti C, D, E, G, I, J, K, L ed N, si applicano ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/06.
- R. realizzare uno studio finalizzato a verificare la possibilità di installare una sonda multiparametrica per il monitoraggio in continuo del parametro Cr VI. Tale studio dovrà essere inviato, entro un anno dalla data della presente autorizzazione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine.

Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche è stato autorizzato con la concessione edilizia n. 87/03 del 09.09.2003 del Comune di Pavia di Udine ai sensi dell'art. 22 della LR 7/2001.

Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale di movimentazione avviene su suolo (pozzi perdenti) in quanto, come risulta dagli atti (nota AMGA prot. N. 6539 d.d. 10.05.2007) il gestore della rete fognaria a servizio della Z.I.U. ha comunicato che le reti fognarie, distanti circa 200m dallo stabilimento, non sono in grado di ricevere ulteriori apporti idrici.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- a) entro un anno dall'ottenimento dell'AIA la Società dovrà provvedere ad adeguare i sistemi di dispersione al suolo delle acque reflue alle disposizioni della deliberazione del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
- b) La Società dovrà provvedere al recapito delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (servizi igienici) e, per quanto possibile, delle acque meteoriche delle superfici esterne impermeabili, nella nuova fognatura separata che sarà realizzata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale su via delle Industrie, nelle vicinanze del lotto produttivo, secondo le prescrizioni che saranno impartite dal Gestore della fognatura e nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura ZIU. In tal senso la Società, all'avvio dei lavori di appalto del Consorzio, dovrà richiedere l'allacciamento alla fognatura allegando il progetto delle nuove canalizzazioni di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche.
- c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- d) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico.
- e) sui piazzali non potranno essere effettuate lavorazioni né stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.
- f) L'area di deposito fusti dovrà essere dotata di adeguati accorgimenti per evitare la dispersione di sversamenti accidentali.

RIFIUTI

Prescrizioni:

- il container per il deposito dei rifiuti metallici posizionato all'esterno dovrà essere a tenuta e dotato di copertura per evitare il dilavamento da parte degli agenti meteorici;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Pavia di Udine, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



Art. 4 - L'Allegato C, al decreto n. 1757 del 25 luglio 2012, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari e all'ARPA FVG (anche al Gestore della fognatura quando realizzato il collegamento alla fognatura della Z.I.U.).

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune, ASS (anche al Gestore della fognatura quando realizzato il collegamento alla fognatura della Z.I.U.), con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG (anche al Gestore della fognatura quando realizzato il collegamento alla fognatura della Z.I.U.), una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CROMO FRIULI Srl	DAVIDE BOERI
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione				Frequenza controllo		Metodi
	E1 Aspiraz. cromatura	E2 Aspira cromatura	E6 Sabbiatur a	E14 Aspiraz. cromatura	continuo	discontinuo	
Polveri totali	X	X	X	X		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
Ossidi di zolfo (SO ₂)	X	X		X		annuale	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr	X	X		X		annuale	
Cromo (VI) e suoi composti espressi come Cr	X	X		X		annuale	
Acido Cloridrico (HCl)	X	X		X		annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 - E2	Separatore di gocce	batterie alettate	stato di conservazione, pulizia, funzionalità e integrità	settimanale	registro
E6	Filtro a maniche	- componenti impiantistiche - media filtranti (manutenzione secondo frequenza indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- manometro differenziale - stato di conservazione funzionalità e integrità componenti impiantistiche - rumore	settimanale	registro
E14	Scrubber	- componenti impiantistiche - corpi di riempimento - ugelli (manutenzione secondo frequenza indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	manometro differenziale - stato di conservazione funzionalità, pulizia e integrità componenti impiantistiche - rumore	settimanale	registro

Acqua

Gli scarichi di acque reflue dell'Azienda sono

- acque di tipo domestico, temporaneamente smaltite al suolo, in attesa di collegamento alla fognatura ZIU; l'afflusso a fognatura è sempre ammesso
- acque di dilavamento piazzali, temporaneamente smaltite al suolo, in attesa di collegamento alla fognatura ZIU;
- acque emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento nel Canale di Santa Maria.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	primario	Vasca Imhoff	Nessuno	- ispezione Vasche - pozzetti e punti prelievo - misuratore portata - produzione fanghi - quadri elettrici comando pompe	semestrale/annuale (spurgo)	Registro
S5	primario	Vasca Imhoff	Nessuno			
Scarico operazioni di Messa In Sicurezza di Emergenza, nel Canale di Santa Maria	carboni attivi	/	nessuno		come da specifiche prescrizioni autorizzative	Registrazione anomalie Archiviazione rapporti di prova

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo della Società CROMO FRIULI S.R.L., nelle postazioni di misura individuate nella planimetria TAVOLA n. 6 *Posizioni rilevamento rumore esterno*, allegata all'istanza.

Tab. 5 – Misure fonometriche

P1	Perimetro nord dell'insediamento
P2	Perimetro sud dell'insediamento, in corrispondenza ingresso corte esclusiva
P9	Spigolo sud ovest dell'insediamento

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite

- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: saranno variate, in accordo con Arpa, nel caso di nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo CROMO FRIULI S.R.L. I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.


Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
11 01 98 * (Solido)	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
11 01 98 * (liquido)	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
12 01 09*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
12 01 14 *	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
13 02 05 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
14 06 02 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
15 02 02 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
15 01 10 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi



GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 7 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici.

Impianti, Macchine, Sistemi, Punti critici	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Vasca Grande Vasca Rebecca Vasca Maxi Vasca Sacmi Vasca Interni Vasca Nautilus Vasca Pistoni	Integrità vasca Integrità rivestimento Pulizia vasca	Verifica integrità e pulizia semestrale Ispezione visiva Giornaliera- responsabili di reparto	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Pompe, attuatori, valvole, ventilatori,	Condizioni di efficienza,	Verifica Giornaliera	
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Sensori, Misuratori	Condizioni di efficienza,	Verifica Giornaliera	
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Dotazioni trattamento emissioni	- Condizioni di efficienza, - Resa, - Perdita di carico	Come tab.3	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Ristagni acque - Eventi incidentali	Ispezione visiva Giornaliera - responsabili di reparto	

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Area di stoccaggio A	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)	Visivo, stato area stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto / Pulizia aree circostanti giornaliera	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)
Area di stoccaggio B	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)			
Area di stoccaggio C	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)			

Area di stoccaggio D	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)			
Area di stoccaggio E	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)	Visivo, stato area stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)
DEPOSITO ACIDI				Visivo, stato area stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)

Indicatori di prestazione

In tabella 9 vengono individuati gli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 9 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumi di energia elettrica per unità di superficie trattata	kWh/ dm ² di superficie trattata	annuale	Supporto informatico
Consumi di energia termica per unità di superficie trattata	Nm ³ metano/ dm ² di superficie trattata	annuale	Supporto informatico
Rifiuti per unità di superficie trattata	T rifiuti/ dm ² di superficie trattata	annuale	Supporto informatico
Consumo acqua per unità di superficie trattata	m ³ H ₂ O/ dm ² di superficie trattata	annuale	Supporto informatico



ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 10, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 10- Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	5
	Acqua	Annuale	5
	Rifiuti	Annuale	5
	Clima acustico	In corrispondenza ad ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	Almeno 5, salvo le indicazioni al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio
Campionamento e analisi	A camino su 1 punto di emissione	Annuale	5

Art. 5 – Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte la altre condizioni e prescrizioni, contenute nel decreto n. 1757/2012.

Trieste, **10 7 APR. 2013**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
ott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1757

STINQ - UD/AIA/23

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³).

Società CROMO FRIULI S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed

ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O., con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Vista la delibera della Giunta regionale n. 871 del 27 marzo 2001, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 203/88, le emissioni in atmosfera relativamente ad un impianto di cromatura, sito in Comune di Pavia di Udine (UD), Viale Grado, 9, frazione Lauzacco, da parte della Società CROMO FRIULI S.p.A. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), Viale Grado, 9, frazione Lauzacco;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 573 del 28 marzo 2006, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto per il trattamento e rivestimento dei metalli, da installarsi in Comune di Pavia di Udine (UD), Viale Grado, 9, frazione Lauzacco, da parte della Società CROMO FRIULI S.p.A.;

Vista la Determina del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio emissioni in atmosfera della Provincia di Udine n. 2009/1328 del 26 febbraio 2009, con la quale la Società CROMO FRIULI S.p.A. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, è stata autorizzata, per 15 anni, alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale dell'impianto di cui all'Allegato 1 (emissione E14), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2;

SCARICHI IDRICI

Vista la concessione edilizia n. 87/03 del 9 settembre 2003, con la quale il Comune di Pavia di Udine ha concesso alla Società Cromo Friuli S.p.a. l'esecuzione di lavori di ampliamento del capannone industriale sito in Viale Grado, 9, frazione Lauzacco, che è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico come assimilato a domestico, ai sensi del decreto legislativo 152/1999 e della legge regionale 7/2001;

Vista la Determina del Dirigente Area Ambiente – Servizio risorse idriche della provincia di Udine n. 2011/7275 del 11 ottobre 2011, con la quale il legale rappresentante pro tempore della Società CROMO FRIULI S.R.L. titolare dell'insediamento adibito a cromatura industriale e lavorazioni metalliche, sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, è stato autorizzato, per quattro anni, ad effettuare lo scarico nel Canale di Santa Maria, delle acque reflue costituite da acque di falda contaminate, emunte e trattate in sito nell'ambito della messa in sicurezza di emergenza dell'insediamento;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 30 novembre 2006;

Vista la domanda del 30 novembre 2006, con la quale la Società CROMO FRIULI S.p.A. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), Viale Grado, 9, frazione Lauzacco, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), Viale Grado, 9, frazione Lauzacco;

Vista la nota prot. n. ALP.10-40435-UD/AIA/23 del 13 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. ALP.10-40454-UD/AIA/23 del 13 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali e ad ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 27 dicembre 2006, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4395-UD/AIA/23 del 2 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di inviare un'ulteriore copia di tutta la documentazione AIA presentata;

Vista la nota del 15 febbraio 2007, con la quale la Società ha inviato copia della documentazione AIA come richiesto con la citata nota regionale del 2 febbraio 2007;

Vista la nota prot. n. ALP.10-7138-UD/AIA/23 del 26 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", copia della documentazione AIA fornita dalla Società con la nota del 15 febbraio 2007;

Vista la nota del 28 luglio 2008, con la quale la Società ha:

- chiesto l'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera a seguito di modifica degli impianti per la realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato E14 che va a sostituire i punti E3, E4 ed E5;

- comunicato che a seguito di variazione toponomastica da parte del Comune di Pavia di Udine il precedente indirizzo di Viale Grado, 9 è stato variato in via delle Industrie, 1/2;

Vista la nota prot. n. ALP.10-22665-UD/AIA/23 del 6 agosto 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", copia della documentazione fornita dalla Società con la nota del 28 luglio 2008;

Vista la nota prot. n. 2008/105157 del 22 settembre 2008, con la quale la Provincia di Udine ha chiesto, al fine di poter procedere con la relativa istruttoria, se la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta dalla Società, debba definirsi come sostanziale;

Vista la nota prot. n. ALP.10-27784-UD/AIA/23 del 2 ottobre 2008, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Provincia di Udine che la modifica dei punti di emissione in argomento, non costituisce modifica sostanziale dell'impianto;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 7 ottobre 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione presenta l'attività dello stabilimento di Pavia di Udine della Società Cromo Friuli S.p.a.;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2404/2007/TS/GRI/107 del 26 febbraio 2007, con la quale ARPA FVG ha chiesto di produrre un testo coordinato della documentazione AIA presentata dalla Società, che contenga le integrazioni richieste;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. ALP.10-27784-UD/AIA/23 del 2 ottobre 2008, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Provincia di Udine che la modifica dei punti di emissione richiesta dalla Società con nota del 28 luglio 2008, non costituisce modifica sostanziale dell'impianto;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 1867 del 9 febbraio 2007, con la quale il Comune di Pavia di Udine, esaminata la documentazione presentata dalla Società ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ha ritenuto la stessa carente e ha chiesto conseguentemente delle integrazioni documentali;

- il rappresentante del Comune di Pavia di Udine chiede inoltre alla Società di valutare quantitativamente l'entità delle emissioni diffuse con particolare riferimento ai solventi organici utilizzati nella fase di pulizia dei pezzi e di descrivere le caratteristiche costruttive del sistema di raccolta e ricircolo delle acque di processo ed eventuali sistemi di controllo delle perdite;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere, in numero di 7 copie, entro 90 giorni dalla ricezione del verbale della Conferenza stessa, un testo coordinato contenente le integrazioni richieste;

- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i propri lavori in attesa della documentazione che la Società deve trasmettere;

Vista la nota del 25 novembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso la dichiarazione del Gestore dell'impianto, asseverata presso il Tribunale di Udine e la documentazione comprovante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota del 13 gennaio 2009, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-1503-UD/AIA/23 del 20 gennaio 2009, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga di 45 giorni richiesta per la presentazione della citata documentazione integrativa;

Vista la nota del 12 marzo 2009, con la quale la Società ha inviato, la documentazione integrativa (7 copie), di cui alla richiesta della Conferenza di servizi del 7 ottobre 2008;

Vista la nota prot. n. ALP.10-7703-UD/AIA/23 del 16 marzo 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", copia delle integrazioni documentali fornite dalla Società con la nota del 12 marzo 2009;

Vista la nota del 14 aprile 2009, con la quale la Società ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla provincia di Udine, al Comune di Pavia di Udine, alla Prefettura – UTG di Udine, al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine e al Comitato tecnico regionale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, la comunicazione prevista dall'articolo 6, del d.lgs 334/1999 e s.m.i., riguardante gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti;

Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 giugno 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2010/74195 del 3 giugno 2010, con la quale la Provincia di Udine ha formulato delle osservazioni e ha chiesto chiarimenti ed integrazioni;

- nell'ambito della discussione fra i partecipanti alla Conferenza di servizi emerge che attualmente la Società non usa più, avendolo eliminato dal ciclo produttivo, il Tricloroetilene;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di fornire adeguata documentazione tecnica riguardo tale eliminazione;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere un aggiornamento sullo stato di implementazione delle procedure conseguenti all'assoggettamento al d.lgs 334/1999 e s.m.i.;

- nell'ambito della discussione fra i partecipanti alla Conferenza di servizi emerge che le acque reflue della Società attualmente non vengono coltate nella fognatura della Z.I.U, in quanto le ripetute richieste di allacciamento sono state respinte;

- la Conferenza di servizi ritiene pertanto necessario trasmettere il Verbale della Conferenza stessa anche alla Z.I.U e provvedere a convocare la stessa per le prossime sedute;

- la Conferenza di servizi prende atto che nel maggio 2010 la Società ha ricevuto il decreto di autorizzazione delle modifiche al piano di caratterizzazione;

- il rappresentante della Società comunica che al stessa si è attivata per dare attuazione a tale piano;
- la Conferenza di servizi ritiene necessario acquisire i risultati del Piano di caratterizzazione ed il modello concettuale conseguente, non appena saranno disponibili;
- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere, in numero di 8 copie, entro 90 giorni dalla ricezione del verbale della Conferenza stessa, un testo coordinato contenente le integrazioni richieste;
- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i propri lavori in attesa della documentazione che la Società deve trasmettere;

Vista la nota del 3 settembre 2010, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di servizi del 16 giugno 2010;

Vista la nota prot. n. ALP.10-54361-UD/AIA/23 del 3 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Pavia di Udine, alla Provincia di Udine Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, copia delle integrazioni documentali fornite dalla Società con la nota del 3 settembre 2010;

Vista la nota prot. n. 2065 del 15 ottobre 2010, con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (ZIU) ha:

- confermato il diniego all'allacciamento alla fognatura consortile delle acque nere dello stabilimento in argomento, in quanto la situazione degli impianti è rimasta immutata;
- rinviato, confermandone i contenuti alla nota ZIU prot. n. 1121 del 15 maggio 2007 ed al parere tecnico AMGA prot. n. 6593 del 10 maggio 2007, già in atti;
- precisato che con la posa delle nuove condotte fognarie previste dal "Progetto di adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie" sarà possibile collegare in fognatura le acque "nere" e meteoriche della Società Cromo Friuli S.p.a., nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di fognatura consortile;

Atteso che con atto repertorio n. 20044 e raccolta n. 8947, redatto, in data 24 gennaio 2011, dal notaio dott.ssa Lucia Peresson (Verbale di Assemblea) la Società Cromo Friuli S.p.a. ha modificato la ragione sociale in Società CROMO FRIULI S.R.L.;

Vista la nota prot. n. 1272/2011 del 9 febbraio 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha inviato alla Regione – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla Provincia di Udine e al Comune di Pavia di Udine, uno schema riassuntivo dei dati recentemente acquisiti dal Dipartimento stesso, in relazione alla contaminazione da cromo della falda in Comune di Pavia di Udine;

Visto il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 23 febbraio 2011, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura delle note, trasmesse via e.mail, del 18 febbraio 2011 e del 23 febbraio 2011, con le quali la Provincia di Udine ha fornito il proprio parere di competenza;
- il rappresentante della Regione dà lettura del parere espresso dal Comune di Pavia di Udine con deliberazione n. 44 del 21 febbraio 2011;
- alle ore 11.45 i rappresentanti della Società vengono invitati a lasciare i lavori della

Conferenza di servizi;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ritiene di accogliere i contenuti delle note della Provincia del 18 febbraio 2011 e del 23 febbraio 2011 e della deliberazione del Comune di Pavia di Udine n. 44 del 21 febbraio 2011 e di sospendere i propri lavori in attesa della conclusione dell'iter relativo all'approvazione del progetto di bonifica;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di inviare alla Regione, in numero di 8 copie, non appena approvato, il progetto di bonifica;

- alle ore 12.30 ai rappresentanti della Società viene chiesto di prendere di nuovo parte ai lavori della Conferenza di servizi;

Vista la nota del 2 aprile 2012, con la quale la Società ha inviato al Ministero dell'interno - Direzione regionale dei vigili del fuoco – Comitato tecnico regionale integrata del Friuli Venezia Giulia, al Ministero dell'Ambiente, all'INAIL, ad ARPA FVG, alla Regione, alla Provincia di Udine, al Comune di Pavia di Udine, alla Prefettura – UTG di Udine, la Delibera n. 21 relativa alla seduta del CTR del 8 febbraio 2012, avente ad oggetto: "CROMO FRIULI S.p.A. di Pavia di Udine, fraz. Lauzacco – Resoconto stato avanzamento lavori";

Visto il verbale della quarta seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 9 maggio 2012, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura del parere di competenza espresso dalla Provincia di Udine con nota prot. n. 2012/58357 del 8 maggio 2012;

- il rappresentante della Regione dà lettura del parere di competenza espresso dal Comune di Pavia di Udine con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 7 maggio 2012;

- viene acquisita agli atti la determina Provinciale prot. n. 2011/7275 del 11 ottobre 2011;

- vengono acquisite agli atti 5 fotografie relative ai piazzali di movimentazione e zona stoccaggio rifiuti;

- il rappresentante della Regione dà lettura della relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente, sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, modifica ed integra la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni dei rappresentanti degli Enti partecipanti e dei pareri trasmessi dagli Enti non intervenuti alla Conferenza di servizi;

- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come modificata ed integrata;

Preso atto che la Provincia di Udine, il Comune di Pavia di Udine e l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" ed ARPA, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12 aprile 2010;

Vista la nota prot. n. STINQ-15375-UD/AIA/23 del 11 maggio 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 9 maggio 2012;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'autorizzazione medesima è rinnovabile ogni sei anni;

Visto il certificato n. 8096 di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 19 gennaio 2012 (scadenza 9 gennaio 2014), dalla Società Certiquality S.r.l. con sede in Milano, via G. Giardino, 4, a favore della Società Cromo Friuli S.r.l. per l'attività di "Cromatura a spessore, rettifiche lavorazioni meccaniche" svolta presso il sito operativo di Pavia di Udine UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco;

Atteso che le autorizzazioni settoriali relative alle emissioni in atmosfera (delibera della Giunta regionale n. 871 del 27 marzo 2001, decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 573 del 28 marzo 2006 e Determina del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio emissioni in atmosfera della Provincia di Udine n. 2009/1328 del 26 febbraio 2009) e relative agli scarichi idrici (concessione edilizia n. 87/03 del 9 settembre 2003 - limitatamente all'autorizzazione allo scarico come assimilato a domestico, ai sensi del decreto legislativo 152/1999 e della legge regionale 7/2001), pur se intestate alla Società Cromo Friuli S.p.a., vengono comunque sostituite con la presente autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Cromo Friuli S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 0005453 - P del 29 giugno 2012, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine, tenuto conto di quanto deciso in sede di Conferenza di servizi e sentito il Gestore della fognatura, ha trasmesso debitamente modificato il Piano di Monitoraggio e controllo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³), sito in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, da parte della Società CROMO FRIULI S.R.L. con sede legale in Comune di Pavia di Udine (UD), via delle Industrie, 1/2, frazione Lauzacco, identificata dal codice fiscale 00411160302.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti

sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);

- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti di seguito indicati:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

-delibera della Giunta regionale n. 871 del 27 marzo 2001;

- decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 573 del 28 marzo 2006;

- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio emissioni in atmosfera della Provincia di Udine n. 2009/1328 del 26 febbraio 2009;

SCARICHI IDRICI

- concessione edilizia n. 87/03 del 9 settembre 2003, (limitatamente all'autorizzazione allo scarico come assimilato a domestico, ai sensi del decreto legislativo 152/1999 e della legge regionale 7/2001);

- Determina del Dirigente Area Ambiente – Servizio risorse idriche della provincia di Udine n. 2011/7275 del 11 ottobre 2011;

Art. 4 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **6 (sei)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 5 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006,

gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004,

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, alla Provincia di Udine e al

Comune di Pavia di Udine, il rinnovo (triennale) del certificato n. 8096 di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 19 gennaio 2012 (scadenza 9 gennaio 2014), dalla Società Certiquality S.r.l.;

b) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, alla Provincia di Udine e al Comune di Pavia di Udine, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

Art. 18 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 19 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 20 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste,

25 LUG. 2012



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di Pavia di Udine, si sviluppa in un'area complessiva di circa 6.670 mq di cui 2.200 coperti ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D1a – "ZONA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA".

Lo stabilimento ricade nel perimetro della ZIU delimitato Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale.

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, case di civile abitazione, scuole, impianti sportivi e/o ricreativi, opere di presa idrica destinate al consumo umano, il canale Santa Maria, zone agricole. Lo stabilimento non è servito da pubblica fognatura, da acquedotto e da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW. nella zona sono inoltre presenti metanodotti.

Nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti infrastrutture di grande comunicazione, riserve e parchi naturali, gasdotti, né oleodotti.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività dello stabilimento ha avuto inizio nel 1971

Lo stabilimento svolge l'attività di rettifica e cromatura di componenti metallici di grosse dimensioni, al suo interno è presente l'attività IPPC definita dall'allegato I al D.Lgs. n.59/2005 al punto 2.6 "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³".

L'Azienda è in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione dei componenti metallici, a seconda delle necessita alcuni componenti subiscono lavorazioni meccaniche di riparazione ed in seguito i semilavorati subiscono un primo trattamento di prerettifica. Sia i componenti metallici così preparati che quelli arrivati in stabilimento già pronti per il trattamento galvanico vengono inviati al reparto cromatura dove vengono puliti manualmente utilizzando stracci imbevuti di uno smacchiatore ad evaporazione veloce ed allestiti per la cromatura applicando opportune maschere protettive sulle parti che non devono subire il trattamento galvanico. I componenti così preparati subiscono il trattamento di cromatura e quindi vengono puliti e disallestiti rimuovendo le maschere protettive. Le componenti trattate, a seconda delle necessità, subiscono una rettifica finale per poi essere imballate ed immagazzinate in attesa della spedizione al cliente.

ENERGIA

L'azienda utilizza energia termica fornita dalla combustione di gas metano per il riscaldamento delle vasche e degli ambienti di lavoro.

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella

Consumi totali (anno 2005)	Energia elettrica	Gas metano
Tutte le attività	2.059.520 Kwh	257.37 mc

L'azienda non effettua produzione di energia elettrica

EMISSIONI

Emissioni convogliate in atmosfera

Attualmente in Azienda sono presenti:

N. 4 camini rientranti nel campo di applicazione del DLgs 152/06 e regolarmente autorizzati.

Punti di emissione	descrizione	sostanze da monitorare
1	Aspirazione vasca cromatura	Polveri totali, cromo VI, cromo III
2	Aspirazione sacmi	Polveri totali, cromo VI, cromo III
E6	Aspirazione polveri sabbiatura	Polveri totali
E14	Aspirazione interni, pistoni e cicloni raffreddamento	Polveri totali, cromo VI, cromo III

Attualmente l'Azienda è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

Tipo autorizzazione	Numero autorizzazione	Data autorizzazione
DELIBERA GIUNTA REGIONALE	871	27/03/2001
DECRETO REGIONALE	573	28/03/2006
DETERMINA PROVINCIALE	n. 2009/1328	26/03/2008

I sistemi di abbattimento adottati dall'Azienda per abbattere le concentrazioni delle sostanze immesse in atmosfera, sono di tre tipi:

- Separatori di gocce;
- Filtro a secco a maniche
- Scrubber

Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse è in fase di studio l'installazione di un sistema di aspirazione localizzato per captare le emissioni provenienti dalle operazioni di pulizia manuale dei pezzi da cromare mediante solventi.

Scarichi idrici

I punti di approvvigionamento sono due, da essi dipende la rete idrica che distribuisce l'acqua alle varie utenze interne all'Azienda.

L'approvvigionamento idrico avviene:

- per scopi igienico sanitari esclusivamente attraverso l'acquedotto;
- per scopi produttivi da pozzo.

A tale riguardo l'Azienda ha:

- stipulato contratto di fornitura dell'acqua ad uso igienico sanitario con l'Acquedotto Poiana S.p.A. di Cividale del Friuli;
- richiesto concessione in sanatoria per il prelievo di acqua da pozzo.

I consumi idrici dell'azienda sono riportati nella seguente tabella:

Consumi	Anno di riferimento	Unità di misura
	2005	
Scopi igienico sanitari	250	mc/anno
Scopi produttivi	1394	mc/anno

Tipologia degli scarichi

Acque reflue domestiche/assimilate a domestiche

Le acque derivanti dalla mescolanza dei reflui provenienti dall'utilizzo dei servizi igienici con i reflui saponati derivanti dall'utilizzo dei lavandini, delle docce e della mensa presente in Azienda vengono trattati in *fossa Imhoff* per poi essere disperse al suolo tramite pozzi perdenti.

Acque provenienti dal ciclo produttivo

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque provenienti dai cicli produttivi in quanto l'acqua utilizzata per scopi produttivi consiste in:

- acque di lavaggio pezzi cromati;
- produzione soluzioni lubrorefrigeranti per fasi di rettifica.

L'acqua che viene utilizzata per il lavaggio dei particolari cromati è convogliata all'esterno dell'edificio, ad un impianto di recupero delle acque, in cui vengono accumulate su apposite vasche, fatte decantare per poi essere reimmesse all'interno delle vasche di cromatura per il reintegro a livello dei bagni di cromatura.

Da tale impianto non sono generati scarichi idrici.

L'acqua che viene utilizzata per la produzione di soluzioni lubrorefrigeranti per fasi di rettifica prevede il riempimento di vasche all'interno delle quali l'acqua viene mescolata con oli lubrorefrigeranti per la preparazione di emulsioni oleose utilizzate sulle macchine di rettifica. Tali acque non vengono scaricate ma all'occorrenza smaltite come rifiuto tramite ditte specializzate.

Acque meteoriche.

Le acque meteoriche del piazzale di movimentazione vengono trattate in un impianto di disoleazione in continuo, mentre le restanti acque meteoriche vengono disperse sul suolo e negli strati del sottosuolo attraverso pozzi perdenti.

Le acque reflue costituite da acque di falda contaminate emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento vengono scaricate nel Canale di Santa Maria.

Emissioni sonore

Lo stabilimento svolge la propria attività esclusivamente nel periodo diurno.

Alla data di stesura della presente il Comune di Pavia di Udine non ha predisposto alcuna zonizzazione acustica del proprio territorio.

Pertanto, in attesa di tale classificazione, i limiti previsti sono quelli del DPCM 01/03/91 ovvero 70dB(A) per il periodo diurno e 60dB(A) per il periodo notturno.

Dai risultati della campagna di misurazioni dei livelli di immissioni sonore effettuate presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento in data 30 settembre 2005 risultano rispettati i limiti di emissione sonora diurni con il valore massimo di 69dB(A) < 70dB(A) presso il recettore P7

Produzione di rifiuti

All'interno del ciclo produttivo e nelle operazioni di manutenzione vengono prodotti all'incirca 17538 kg/anno di rifiuti pericolosi e 10086 kg/anno di rifiuti non pericolosi.

Nella seguente tabella è riportata la produzione indicativa di rifiuti pericolosi

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità (anno 2009)
Fanghi e bagni di cromatura	110198*	Fangoso palabile/liquido	4489 kg
Acido cloridrico esausto	110105*	liquido	256 kg
Contenitori metallici contaminati	150110*	Solido non polverulento	256 kg
Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	150202*	Solido non polverulento	4999 kg
Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni	120109*	liquido	2157 kg
Fanghi di rettifica	120114*	Solido non polverulento	4906 kg
Scarti di olio	130205*	liquido	450 kg

Nella seguente tabella è riportata la produzione indicativa di rifiuti non pericolosi

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità (anno 2009)
Imballaggi metallici	150104	Solido non polverulento	7400 kg
Imballaggi in plastica	150102	Solido non polverulento	237 kg
Imballaggi in materiali misti	150106	Solido non polverulento	1978 kg
Materiale abrasivo di scarto	120117	Solido non polverulento	471 kg

All'interno dello stabilimento sono presenti 8 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

#	CER	modalità	Volume m ³
A	11 01 98* 11 01 05* 15 01 10* 15 02 02*	Contenitori chiusi o cisternetta, posti in bacino di contenimento o big bag sotto tettoia chiusa da pareti	
B	12 01 09* 12 01 14*	Cisternetta e fusto metallico chiuso, posti in bacino di contenimento sotto tettoia	
C	15 01 04	container su superficie asfaltata	
D	12 01 17	Big bag in locale chiuso e pavimentato	
E	13 02 05*	fusto metallico chiuso, posti in bacino di contenimento in locale chiuso e pavimentato	

F	15 01 06	Big bag in locale chiuso e pavimentato	
G	14 06 02*	fusto metallico chiuso, posti in bacino di contenimento in locale chiuso e pavimentato.	
H	15 01 02	Sacco di plastica in locale chiuso e pavimentato	

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'articolo 183 del D.Lgs 152/06.

BONIFICHE AMBIENTALI

A seguito del rilevamento di presenza di cromo (anno 1997) in falda sotterranea è stato richiesto all'Azienda da parte del Comune di Pavia di Udine l'effettuazione di carotaggi per la realizzazione di pozzi piezometrici.

Durante la realizzazione di tali pozzi, su di uno di essi, è stata rilevata la presenza di valori di cromo superiori ai limiti di legge.

A seguito di ciò, l'Azienda ha attivato le procedure previste dal D.M. 471/99 predisponendo e presentando il piano di caratterizzazione e le successive richieste di modifiche ed integrazioni. All'esito del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Pavia di Udine ha emesso la Determinazione n. 321/04, dd. 17.8.2004, notificata alla Ditta Cromo Friuli in data 24.8.2004.

Tale determinazione è stata rubricata "Approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dalla Società Cromo Friuli Spa in data 18.12.2003";

In data 13.11.2004 l'Azienda ha effettuato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia contro tale determinazione; nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ditta ricorrente, con particolare riferimento ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi nelle date 17.11.2003, 19.12.2003, 28.1.2004, 9.6.2004 e 28.7.2004. Il ricorso, notificato al Comune di Pavia di Udine (Ud), all'Arpa - Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine nonché all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, è stato depositato presso la Cancelleria del citato T.A.R. in data 10.12.2004 ed iscritto al N. 737/2004 del Reg. Gen.

In data 31.12.2004 il Comune di Pavia di Udine ha notificato l'ordinanza n. 76 con la quale si ingiungeva all'Azienda l'esecuzione urgente degli interventi necessari alle indagini previste dal Piano di Caratterizzazione oggetto della sopra citata determinazione n. 321/04, dd. 17.8.2004, notificata alla Società Cromo Friuli in data 24.8.2004.

Avverso tale Ordinanza nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in data 14.02.2005, l'Azienda ha presentato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso giurisdizionale per motivi aggiunti.

Tale ricorso, notificato al Comune di Pavia di Udine (Ud), all'Arpa - Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine nonché all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, è stato depositato presso la Cancelleria del citato T.A.R. in data 09.03.2005.

All'esito della Pubblica Udienza del 14.07.2005 il Tribunale Amministrativo regionale della Regione Friuli Venezia Giulia tratteneva il ricorso in decisione e, con Sentenza n. 699/2005 emessa in pari data e depositata il successivo 29.07.2007 lo rigettava.

Avverso tale Sentenza n. 699/2005 l'Azienda ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale.

Tale ricorso, notificato al Comune di Pavia di Udine (Ud), all'Arpa - Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Udine nonché all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, è stato depositato presso la Cancelleria del Consiglio di Stato in data 17.02.2006 ed iscritto al N. 1.371/2006 del Reg. Gen..

In attesa degli esiti dei succitati ricorsi, l'Azienda ha ritenuto opportuno affidare ad una Ditta specializzata lo studio del sito per l'esecuzione di un nuovo piano di caratterizzazione e delle opere alternative alle prescrizioni della Conferenza di Servizi che consentano comunque la messa in sicurezza del sito.

Il nuovo piano di caratterizzazione, trasmesso agli enti competenti in data 21/05/2008, è stato esaminato da una CdS tenutasi in data 02/07/08, la quale ha formulato una serie di prescrizioni.

A tali prescrizioni l'azienda ha fornito risposta in data 10/10/2008 e in data 26/11/2008 si è tenuta una nuova CdS in esito della quale è stato modificato il piano di caratterizzazione.

Nel maggio 2010 in sede di CdS Regionale è stato approvato il piano di caratterizzazione.

In agosto 2010 sono iniziate le attività di indagine che sono proseguite fino a settembre 2011 con il completamento della caratterizzazione.

A marzo 2012 è stata trasmessa la caratterizzazione ambientale e l'analisi di rischio che resta in attesa di approvazione.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Con nota prot. 1123 d.d. 20/2/2012 il Ministero dell'Interno ha chiesto alla Società di presentare un nuovo RDS.

Con nota del 2/4/2012 la Società ha trasmesso l'aggiornamento del RDS richiesto.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che nello stabilimento vengono adottate le seguenti MTD, emanate con il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, S.O.

n.	Argomento	Descrizione	Note sullo stato di attuazione	Applicata
GENERALI				
Tecniche di gestione				
1	Gestione ambientale	<p>1. Implementazione di un sistema di gestione ambientale (SGA); ciò implica lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> -definire una politica ambientale -pianificare e stabilire le procedure necessarie -implementare le procedure -controllare le performance e prevedere azioni correttive -revisione da parte del management e si possono presentare le seguenti opportunità: -avere un sistema di gestione ambientale e le procedure di controllo esaminate e validate da un ente di certificazione esterno accreditato o un auditor esterno -preparare e pubblicare un rapporto ambientale -implementare e aderire a EMAS 	Attualmente l'azienda è certificata uni en iso 14001.	si
2	Benchmarking	<p>1. Stabilire dei benchmarks o valori di riferimento (interni o esterni) per monitorare le performance degli impianti (soprattutto per uso di energia, di acqua e di materie prime)</p>	Non applicabile.	no
		<p>2. Cercare continuamente di migliorare l'uso degli inputs rispetto ai benchmarks.</p>	Non applicabile.	no
		<p>3. Analisi e verifica dei dati, attuazione di eventuali meccanismi di retroazione e ridefinizione degli obiettivi</p>	L'azienda attua una verifica dei dati annuali di produzione e consumi per la ridefinizione degli obbiettivi aziendali	Si

3	Manutenzione e stoccaggio	1. Implementare programmi di manutenzione e stoccaggio	L'azienda ha codificato i programmi di manutenzione dell'uso delle attrezzature per la cromatura nel sistema qualità.	Si
		2. Formazione dei lavoratori e azioni preventive per minimizzare i rischi ambientali specifici del settore	L'azienda esegue periodici incontri di sensibilizzazione del personale sugli aspetti ambientali.	Si
4	Minimizzazione degli effetti della rilavorazione	1. Minimizzare gli impatti ambientali dovuti alla rilavorazione significa: -cercare il miglioramento continuo della efficienza produttiva, riducendo gli scarti di produzione; -coordinare le azioni di miglioramento tra committente e operatore del trattamento affinché, già in fase di progettazione e costruzione del bene da trattare, si tengano in conto le esigenze di una produzione efficiente e a basso impatto ambientale.	L'azienda stà predisponendo schede di lavoro sui controlli del materiale in ingresso per l'evidenziazione di eventuali difetti.	In previsione
5	Ottimizzazione e controllo della produzione	1. Calcolare input e output che teoricamente si possono ottenere con diverse opzioni di "lavorazione" confrontandoli con le rese che si ottengono con la metodologia in uso	L'azienda ha verificato la resa delle metodologie impiegate frutto di una esperienza decennale.	si

Progettazione, costruzione, funzionamento delle installazioni				
6	Implementazione piani di azione	<p>1. Implementazione di piani di azione; per la prevenzione dell'inquinamento la gestione delle sostanze pericolose comporta le seguenti attenzioni, di particolare importanza per le nuove installazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimensionare l'area in maniera sufficiente -pavimentare le aree a rischio con materiali appropriati -assicurare la stabilità delle linee di processo e dei componenti (anche delle strumentazioni di uso non comune o temporaneo) -assicurarsi che le taniche di stoccaggio di materiali/sostanze pericolose abbiano un doppio rivestimento o siano all'interno di aree pavimentate -assicurarsi che le vasche nelle linee di processo siano all'interno di aree pavimentate -assicurarsi che i serbatoi di emergenza siano sufficienti, con capacità pari ad almeno il volume totale delle vasca più capiente dell'impianto -prevedere ispezioni regolari e programmi di controllo in accordo con SGA -predisporre piani di emergenza per i potenziali incidenti adeguati alla dimensione e localizzazione del sito 	L'azienda sta predisponendo tutte le misure descritte.	In previsione
7	Stoccaggio delle sostanze chimiche e dei componenti	<p>1. Evitare che si formi gas di cianuro libero stoccando acidi e cianuri separatamente;</p>	non pertinente	no
		<p>2. Stoccare acidi e alcali separatamente;</p>	L'azienda ha predisposto aree di stoccaggio dei materiali distinte ed il personale incaricato delle movimentazioni è stato addestrato.	si
		<p>3. Ridurre il rischio di incendi stoccando sostanze chimiche infiammabili e agenti ossidanti separatamente;</p>		si


		<p>4. Ridurre il rischio di incendi stoccando in ambienti asciutti le sostanze chimiche, che sono spontaneamente combustibili in ambienti umidi, e separatamente dagli agenti ossidanti. Segnalare la zona dello stoccaggio di queste sostanze per evitare che si usi l'acqua nel caso di spegnimento di incendi;</p>		si
		<p>5. Evitare l'inquinamento di suolo e acqua dalla perdita di sostanze chimiche;</p>		si
		<p>6. Evitare o prevenire la corrosione delle vasche di stoccaggio, delle condutture, del sistema di distribuzione, del sistema di aspirazione</p>		si
		<p>7. Ridurre il tempo di stoccaggio, ove possibile</p>		si
		<p>8. Stoccare in aree pavimentate</p>		si
Dismissione del sito per la protezione delle falde				
8	Protezione delle falde acquifere e dismissione del sito	<p>1.La dismissione del sito e la protezione delle falde acquifere comporta le seguenti attenzioni: -tenere conto degli impatti ambientali derivanti dall'eventuale dismissione dell'installazione fin dalla fase di progettazione modulare dell'impianto -identificare le sostanze pericolose e classificare i potenziali pericoli -identificare i ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte nelle procedure da attuarsi in caso di incidenti -prevedere la formazione del personale sulle tematiche ambientali -registrare la storia (luogo di utilizzo e luogo di immagazzinamento) dei più pericolosi elementi chimici nell'installazione¹ -aggiornare annualmente le informazioni come previsto nel SGA²</p>	L'azienda, in appoggio con una ditta specializzata, sta studiando il sito per attuare un piano di monitoraggio, controllo e salvaguardia della falda sotterranea.	si

Consumo delle risorse primarie				
9	Elettricità (alto voltaggio e alta domanda di corrente)	1. minimizzare le perdite di energia reattiva per tutte e tre le fasi fornite, mediante controlli annuali, per assicurare che il cos, tra tensione e picchi di corrente rimangano sopra il valore 0.95	L'azienda ha già programmato l'adeguamento dell'impianto elettrico delle proprie strutture.	si
		2. tenere le barre di conduzione con sezione sufficiente ad evitare il surriscaldamento		si
		3. evitare l'alimentazione degli anodi in serie		si
		4. installare moderni raddrizzatori con un miglior fattore di conversione rispetto a quelli di vecchio tipo		si
		5. aumentare la conduttività delle soluzioni ottimizzando i parametri di processo		si
		6. rilevazione dell'energia impiegata nei processi elettrolitici		si
10	energia termica	1. usare una o più delle seguenti tecniche: acqua calda ad alta pressione, acqua calda non pressurizzata, fluidi termici - olii, resistenze elettriche ad immersione	L'azienda sta predisponendo tutte le misure descritte.	In previsione
		2. prevenire gli incendi monitorando la vasca in caso di uso di resistenze elettriche ad immersione o metodi di riscaldamento diretti applicati alla vasca		In previsione
11	riduzione delle perdite di calore	1. ridurre le perdite di calore facendo attenzione ad estrarre l'aria dove serve	L'azienda sta predisponendo tutte le misure descritte.	si
		2. ottimizzare la composizione delle soluzioni di processo e il range di temperatura di lavoro.		si
		3. monitorare la temperatura di processo e controllare che sia all'interno dei range designati		si
		4. isolare le vasche usando un doppio rivestimento, usando vasche pre-isolate e/o applicando delle coibentazioni		si

		5. non usare l'agitazione dell'aria ad alta pressione in soluzioni di processo calde dove l'evaporazione causa l'incremento della domanda di energia.		si
12	Raffreddamento	1. prevenire il sovraraffreddamento ottimizzando la composizione della soluzione di processo e il range di temperatura a cui lavorare.	In azienda è presente un impianto di raffreddamento a servizio delle vasche di cromatura a ciclo chiuso.	si
		2. monitorare la temperatura di processo e controllare che sia all'interno dei range designati		si
		3. usare sistemi di raffreddamento refrigerati chiusi qualora si installi un nuovo sistema refrigerante o si sostituisca uno esistente		si
		4. rimuovere l'eccesso di energia dalle soluzioni di processo per evaporazione dove possibile		si
		5. progettare, posizionare, mantenere sistemi di raffreddamento aperti per prevenire la formazione e trasmissione della legionella.	Non applicabile	no
		6. non usare acqua corrente nei sistemi di raffreddamento a meno che l'acqua venga riutilizzata o le risorse idriche non lo permettano.	In azienda è presente un impianto di raffreddamento a servizio delle vasche di cromatura a ciclo chiuso.	si
SETTORIALI				
Recupero dei materiali e gestione degli scarti				
13	Prevenzione e riduzione	1. ridurre e gestire il drag-out	non applicabile	no
		2. aumentare il recupero del drag-out	Non applicabile.	no
		3. monitorare le concentrazioni di sostanze , registrando e confrontando gli utilizzi delle stesse, fornendo ai tecnici responsabili i dati per ottimizzare le soluzioni di processo (con analisi statistica e dove possibile dosaggio automatico).	L'azienda esegue controlli sulle soluzioni di processo.	si

14	Riutilizzo	laddove i metalli sono recuperati in condizioni ottimali questi possono essere riutilizzati all'interno dello stesso ciclo produttivo. Nel caso in cui non siano idonei per l'applicazione elettrolitica possono essere riutilizzati in altri settori per la produzione di leghe	L'azienda esegue il recupero dei metalli dove possibile.	si
15	Recupero delle soluzioni	1. cercare di chiudere il ciclo dei materiali in caso della cromatura esavalente a spessore e della cadmiatura	L'azienda è in possesso di un impianto per il trattamento ed il recupero delle acque di primo lavaggio dei particolari cromati.	si
		2. recuperare dal primo lavaggio chiuso (recupero) le soluzioni da integrare al bagno di provenienza , ove possibile, cioè senza portare ad aumenti indesiderati della concentrazione che compromettano la qualità della produzione		si
16	Resa dei diversi elettrodi	1. cercare di controllare l'aumento di concentrazione mediante dissoluzione esterna del metallo, con l'elettrodeposizione utilizzando anodo inerte	L'azienda sta predisponendo tutte le misure descritte.	si
		2. cercare di controllare l'aumento di concentrazione mediante sostituzione di alcuni anodi solubili con anodi a membrana aventi un separato circuito di controllo delle extra correnti. Gli anodi a membrana sono delicati e non è consigliabile usarli in aziende di trattamento terziste		si

Emissioni in aria				
17	Emissioni in aria	Dal punto di vista ambientale non risultano normalmente rilevanti le emissioni aeriformi. Si vedano le tabelle 6 e 7 pag 91-92 per verificare quando si rende necessaria l'estrazione delle emissioni per contemperare le esigenze ambientali e quelle di salubrità del luogo di lavoro.	In azienda l'uso di solventi non origina emissioni convogliate in atmosfera. Solventi in fase di sostituzione con prodotti a base acquosa.	si
Rumore				
18	Rumore	1. identificare le principali fonti di rumore e i potenziali soggetti sensibili.	L'azienda ha eseguito i rilevamenti fonometrici, sia interni che esterni rilevando il rispetto dei limiti di legge.	si
		2. ridurre il rumore mediante appropriate tecniche di controllo e misura	Dalle valutazioni eseguite non è necessario provvedere all'adozione di insonorizzazioni.	no
Agitazione delle soluzioni di processo				
19	agitazione delle soluzioni di processo per assicurare il ricambio della soluzione all'interfaccia	1. agitazione meccanica dei pezzi da trattare (impianti a telaio)	Non applicabile.	no
		2. agitazione mediante turbolenza idraulica	Non applicabile.	no
		3. E' tollerato l'uso di sistemi di agitazione ad aria a bassa pressione che è invece da evitarsi per: soluzioni molto calde e soluzioni con cianuro	Non pertinente	no
		4. non usare agitazione attraverso aria ad alta pressione per il grande consumo di energia.	Non applicabile.	no
Minimizzazione dell'acqua e del materiale di scarto				
20	Minimizzazione dell'acqua di processo	1. monitorare tutti gli utilizzi dell'acqua e delle materie prime nelle installazioni,	L'azienda è in possesso di un impianto per il trattamento ed il recupero delle acque di primo lavaggio dei particolari cromati.	si
		2. registrare le informazioni con base regolare a seconda del tipo di utilizzo e delle informazioni di controllo richieste.		si
		3. trattare, usare e riciclare l'acqua a seconda della qualità richiesta dai sistemi di utilizzo e delle attività a valle		si
		4. evitare la necessità di lavaggio tra fasi sequenziali compatibili		si



21	riduzione della viscosità	1. ridurre la concentrazione delle sostanze chimiche o usare i processi a bassa concentrazione	Non applicabile	No
		2. aggiungere tensioattivi	Non applicabile.	no
		3. assicurarsi che il processo chimico non superi i valori ottimali	Non applicabile.	no
		4. ottimizzare la temperatura a seconda della gamma di processi e della conduttività richiesta	Non applicabile.	no
22	riduzione del drag in	1. utilizzare una vasca eco-rinse , nel caso di nuove linee o "estensioni" delle linee	Non applicabile.	no
		2. non usare vasche eco-rinse qualora causi problemi al trattamento successivo , negli impianti a giostra, nel coil coating o reel-to reel line, attacco chimico o sgrassatura, nelle linee di nichelatura per problemi di qualità, nei procedimenti di anodizzazione	Non applicabile.	no
23	riduzione del drag out per tutti gli impianti	1. usare tecniche di riduzione del drag-out dove possibile	Non applicabile.	no
		2. uso di sostanze chimiche compatibili al rilancio dell'acqua per utilizzo da un lavaggio all'altro	Non applicabile.	no
		3. estrazione lenta del pezzo o del rotobarile	Non applicabile.	no
		4. utilizzare un tempo di drenaggio sufficiente	Non applicabile.	no
		5. ridurre la concentrazione della soluzione di processo ove questo sia possibile e conveniente	Non applicabile.	no
24	lavaggio	1. ridurre il consumo di acqua e contenere gli sversamenti dei prodotti di trattamento mantenendo la qualità dell'acqua nei valori previsti mediante lavaggi multipli	L'azienda è in possesso di un impianto per il trattamento ed il recupero delle acque di primo lavaggio dei particolari cromati	si
		2 tecniche per recuperare materiali di processo facendo rientrare l'acqua dei primi risciacqui nelle soluzioni di processo.	L'acqua dei lavaggi dei particolari cromati viene utilizzata per il ripristino e la rigenerazione dei bagni di cromatura	si

Mantenimento delle soluzioni di processo				
25	mantenimento delle soluzioni di processo	1 aumentare la vita utile dei bagni di processo , avendo riguardo alla qualità del prodotto,	L'azienda sta predisponendo tutte le misure descritte.	si
		2. determinare i parametri critici di controllo	L'azienda sta predisponendo tutte le misure descritte.	si
		3 mantenere i parametri entro limiti accettabili utilizzando le tecniche di rimozione dei contaminanti (elettrolisi selettiva, membrane, resine a scambio ionico,...)	Non applicabile.	no
Emissioni: acque di scarico				
26	Minimizzazione dei flussi e dei materiali da trattare	1. minimizzare l'uso dell'acqua in tutti i processi.	L'azienda è in possesso di un impianto per il trattamento ed il recupero delle acque di primo lavaggio dei particolari cromati	si
		2. eliminare o minimizzare l'uso e lo spreco di materiali, particolarmente delle sostanze principali del processo.	Per la riduzione di sprechi (in particolare per il tricloroetilene) l'azienda sta regolamentando il prelievo delle sostanze con appositi registri	si
		3. sostituire ove possibile ed economicamente praticabile o altrimenti controllare l'utilizzo di sostanze pericolose	L'azienda ha un continuo confronto con le ditte fornitrici (in particolare per il tricloroetilene) per la sostituzione dei prodotti utilizzati con altri di nuova concezione e pari efficacia	si
27	Prove, identificazione e separazione dei flussi problematici	1. verificare, quando si cambia il tipo di sostanze chimiche in soluzione e prima di usarle nel processo, il loro impatto sui pre-esistenti sistemi di trattamento degli scarichi .	Non applicabile.	no
		2. rifiutare le soluzioni con i nuovi prodotti chimici, se questi test evidenziano dei problemi	Non applicabile.	no
		3. cambiare sistema di trattamento delle acque, se questi test evidenziano dei problemi	Non applicabile.	no
		4. identificare, separare e trattare i flussi che possono rivelarsi problematici se combinati con altri flussi come: olii e grassi; cianuri; nitriti; cromati (CrVI); agenti complessanti; cadmio (nota: è MTD utilizzare il ciclo chiuso per la cadmiatura).	Non applicabile.	no
28	Scarico delle acque reflue	1. per una installazione specifica i livelli di concentrazione devono essere considerati congiuntamente con i carichi emessi (valori di emissione per i singoli elementi rispetto a INES (kg/anno)	non pertinente	no

		<p>2. le MTD possono essere ottimizzate per un parametro ma queste potrebbero risultare non ottime per altri parametri (come la flocculazione del deposito di specifici metalli nelle acque di trattamento). Questo significa che i valori più bassi dei range potrebbero non essere raggiunti per tutti i parametri. In siti specifici o per sostanze specifiche potrebbero essere richieste alternative tecniche di trattamento.</p>		no
		<p>3. considerare la tipologia del materiale trattato e le conseguenti dimensioni impiantistiche nel valutare l'effettivo fabbisogno idrico ed il conseguente scarico</p>		no
29	Tecnica a scarico zero	<p>Queste tecniche generalmente non sono considerate MTD per via dell'elevato fabbisogno energetico e del fatto che producono scorie di difficile trattamento. Inoltre richiedono ingenti capitali ed elevati costi di servizio. Vengono usate solo in casi particolari e per fattori locali</p>	Non applicabile.	no
Tecniche per specifiche tipologie di impianto				
30	Impianti a telaio	<p>1. Preparare i telai in modo da minimizzare le perdite di pezzi e in modo da massimizzare l'efficiente conduzione della corrente.</p>	Non applicabile in quanto l'azienda non utilizza impianti a telaio	no
31	riduzione del drag-out in impianti a telaio	<p>1. ottimizzare il posizionamento dei pezzi in modo da ridurre il fenomeno di scodellamento</p>	Non applicabile in quanto l'azienda non utilizza impianti a telaio	no
		<p>2. massimizzazione del tempo di sgocciolamento. Questo può essere limitato da: tipo di soluzioni usate; qualità richiesta (tempi di drenaggio troppo lunghi possono causare una asciugatura od un danneggiamento del substrato creando problemi qualitativi nella fase di trattamento successiva); tempo di ciclo disponibile/attuabile nei processi automatizzati</p>		no
		<p>3. ispezione e manutenzione regolare dei telai verificando che non vi siano fessure e che il loro rivestimento conservi le proprietà idrofobiche</p>		no
		<p>4. accordo con il cliente per produrre pezzi disegnati in modo da non intrappolare le soluzioni di processo e/o prevedere fori di scolo</p>		no

		5. sistemi di ritorno in vasca delle soluzioni scolate		no
		6. lavaggio a spruzzo, a nebbia o ad aria in maniera da trattenere l'eccesso di soluzione nella vasca di provenienza. Questo può essere limitato dal: tipo di soluzione; qualità richiesta; tipo di impianto		no
32	riduzione del drag-out in impianti a rotobarile	1. costruire il rotobarile in plastica idrofobica liscia , ispezionarlo regolarmente controllando le aree abrasi, danneggiate o i rigonfiamenti che possono trattenere le soluzioni	Non applicabile in quanto l'azienda non utilizza impianti a rotobarile	no
		2. assicurarsi che i fori di drenaggio abbiano una sufficiente sezione in rapporto allo spessore della piastra per ridurre gli effetti di capillarità		no
		3. massimizzare la presenza di fori nel rotobarile, compatibilmente con la resistenza meccanica richiesta e con i pezzi da trattare		no
		4. sostituire i fori con le mesh-plugs sebbene questo sia sconsigliato per pezzi pesanti e laddove i costi e le operazioni di manutenzione possano essere controproducenti		no
		5. estrarre lentamente il rotobarile		no
		6. ruotare a intermittenza il rotobarile se i risultati dimostrano maggiore efficienza		no
		7. prevedere canali di scolo che riportano le soluzioni in vasca		no
		8. inclinare il rotobarile quando possibile		no
33	riduzione del drag-out in linee manuali	1. sostenere il rotobarile o i telai in scaffalature sopra ciascuna attività per assicurare il corretto drenaggio ed incrementare l'efficienza del risciacquo spray	Non applicabile	no
		2 incrementare il livello di recupero del drag-out usando altre tecniche descritte	Non applicabile	no
SOSTITUZIONE E/O CONTROLLO DI SOSTANZE PERICOLOSE				
34	Sostituzione dell'EDTA	1. evitare l'uso di EDTA e di altri agenti chelanti mediante utilizzo di sostituti biodegradabili come quelli a base di gluconato o usando metodi alternativi	Non pertinente	no
		2. minimizzare il rilascio di EDTA mediante tecniche di conservazione	Non pertinente	no
		3. assicurarsi che non vi sia EDTA nelle acque di scarico mediante l'uso di opportuni trattamenti	Non pertinente	no

		4. nel campo dei circuiti stampati utilizzare metodi alternativi come il ricoprimento diretto	Non pertinente	no
35	Sostituzione del PFOS	1. monitorare l'aggiunta di materiali contenenti PFOS misurando la tensione superficiale	Non pertinente	no
		2. minimizzare l'emissione dei fumi usando, ove necessari, sezioni isolanti flottanti	Non pertinente	no
		3. cercare di chiudere il ciclo	Non pertinente	no
36	Sostituzione del Cadmio	1. eseguire la cadmiatura in ciclo chiuso	Non pertinente	no
37	Sostituzione del cromo esavalente	1. sostituire, ove possibile, o ridurre, le concentrazioni di impiego del cromo esavalente avendo riguardo delle richieste della committenza	Processi non applicabili in azienda con le attuali attrezzature	no
38	Sostituzione del cianuro di zinco	1. sostituire, ove possibile, la soluzione di cianuro di zinco con: zinco acido o zinco alcalino	Non pertinente	no
39	Sostituzione del cianuro di rame	1. sostituire, ove possibile, il cianuro di rame con acido o pirofosfato di rame	Non pertinente	no
LAVORAZIONI SPECIFICHE				
Sostituzione di determinate sostanze nelle lavorazioni				
40	Cromatura esavalente a spessore o cromatura dura	1. riduzione delle emissioni aeriformi tramite: - copertura della soluzione durante le fasi di deposizione o nei periodi non operativi; - utilizzo dell' estrazione dell'aria con condensazione delle nebbie nell'evaporatore per il recupero dei materiali; - confinamento delle linee/vasche di trattamento, nei nuovi impianti e dove i pezzi da lavorare sono sufficientemente uniformi (dimensionalmente).	L'azienda ha predisposto tutte le misure descritte	si
		2. operare con soluzioni di cromo esavalente in base a tecniche che portino alla ritenzione del CrVI nella soluzione di processo.	Non applicabile.	no
41	Cromatura decorativa	1. sostituzione dei rivestimenti a base di cromo esavalente con altri a base di cromo trivalente in almeno una linea produttiva se vi sono più linee produttive. Le sostituzioni si possono effettuare con: 1.a cromo trivalente ai cloruri 1.b cromo trivalente ai solfati	Non applicabile.	no

		2. verificare l'applicabilità di rivestimenti alternativi al cromo esavalente	Non applicabile.	no
		3. usare tecniche di cromatura a freddo , riducendo la concentrazione della soluzione cromica, ove possibile	Non applicabile.	no
42	Finitura al cromato di fosforo	1. sostituire il cromo esavalente con sistemi in cui non è presente (sistemi a base di zirconio e silani così come quelli a basso cromo).	Non applicabile.	no
Lucidatura e spazzolatura				
43	Lucidatura e spazzolatura	1. Usare rame acido in sostituzione della lucidatura e spazzolatura meccanica, dove tecnicamente possibile e dove l'incremento di costo controbilancia la necessità di ridurre polveri e rumori	Non applicabile.	no
Sostituzione e scelta della sgrassatura				
44	Sostituzione e scelta della sgrassatura	1. coordinarsi con il cliente o operatore del processo precedente per minimizzare la quantità di grasso o olio sul pezzo e/o selezionare olii/grassi o altre sostanze che consentano l'utilizzo di tecniche sgrassanti più eco compatibili.	L'azienda ha predisposto tutte le misure descritte	si
		2. utilizzare la pulitura a mano per pezzi di alto pregio e/o altissima qualità e criticità	L'azienda ha predisposto tutte le misure descritte	si
45	Sgrassatura con cianuro	1. Rimpiazzare la sgrassatura con cianuro con altre tecniche	Non pertinente	no
46	Sgrassatura con solventi	1. La sgrassatura con solventi può essere rimpiazzato con altre tecniche. (sgrassature con acqua, ...). Ci possono essere delle motivazioni particolari a livello di installazione per cui usare la sgrassatura a solventi: -dove un sistema a base acquosa può danneggiare la superficie da trattare; -dove si necessita di una particolare qualità.	L'azienda ha installato un impianto di sabbiatura per ridurre l'uso di solventi e i solventi sono in fase di sostituzione con prodotti a base acquosa.	si
47	Sgrassatura con acqua	1. Riduzione dell'uso di elementi chimici e energia nella sgrassatura a base acquosa usando sistemi a lunga vita con rigenerazione delle soluzioni e/o mantenimento in continuo (durante la produzione) oppure a impianto fermo (ad esempio nella manutenzione settimanale)	sarà applicata in funzione di quanto specificato al punto 46	in previsione
48	Sgrassatura ad alta performance	1. Usare una combinazione di tecniche descritte nella sezione 4.9.14.9 del Final Draft, o tecniche specialistiche come la pulitura con ghiaccio secco o la sgrassatura a ultrasuoni.	Non applicabile.	no

Manutenzione delle soluzioni di grassaggio				
49	Manutenzione delle soluzioni di sgrassaggio	1. Usare una o una combinazione delle tecniche che estendono la vita delle soluzioni di sgrassaggio alcaline (filtrazione, separazione meccanica, separazione per gravità, rottura dell'emulsione per addizione chimica, separazione statica, rigenerazione di sgrassatura biologiche, centrifugazione, filtrazione a membrana,...)	Non applicabile.	no
Decapaggio e altre soluzioni con acidi forti - tecniche per estendere la vita delle soluzioni e recupero				
50	decapaggio e altre soluzioni con acidi forti - tecniche per estendere la vita delle soluzioni e recupero	1. estendere la vita dell'acido usando la tecnica appropriata in relazione al tipo di decapaggio specifico, ove questa sia disponibile.	Non applicabile.	no
		2. utilizzare l'elettrolisi selettiva per rimuovere gli inquinanti metallici e ossidare alcuni composti organici per il decapaggio elettrolitico	Non applicabile.	no
Recupero delle soluzioni di cromo esavalente				
51	Recupero delle soluzioni di cromo esavalente	1. Recuperare il cromo esavalente nelle soluzioni concentrate e costose mediante scambio ionico e tecniche a membrana.	Non applicabile.	no
Lavorazioni in continuo				
52	Lavorazioni in continuo	1. usare il controllo in tempo reale della produzione per l'ottimizzazione costante del processo	Non applicabile.	no
		2. ridurre la caduta del voltaggio tra i conduttori e i connettori	Non applicabile.	no
		3. usare forme di onda modificata (pulsanti ...) per migliorare il deposito di metallo nei processi in cui sia tecnicamente dimostrata l'utilità o scambiare la polarità degli elettrodi a intervalli prestabiliti ove ciò sia sperimentato come utile	Non applicabile.	no
		4. utilizzare motori ad alta efficienza energetica	Non applicabile.	no
		5. utilizzare rulli per prevenire il drag-out dalle soluzioni di processo	Non applicabile.	no
		6. minimizzare l'uso di olio	Non applicabile.	no
		7. ottimizzare la distanza tra anodo e catodo nei processi elettrolitici	Non applicabile.	no
		8. ottimizzare la performance del rullo conduttore	Non applicabile.	no
		9. usare metodi di pulitura laterale dei bordi per eliminare eccessi di deposizione	Non applicabile.	no
		10. mascherare il lato eventualmente da non rivestire	Non applicabile.	no



ALLEGATO B



L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 152/2006 viene rilasciata alla Società CROMO FRIULI S.R.L. relativamente allo stabilimento situato in via delle Industrie 1/2 nel comune di Pavia di Udine a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione 1 (Aspirazione vasca cromatura), 2 (aspirazione sacmi)
E14 (Aspirazione interni, pistoni e cicloni raffreddamento)

Polveri	5 mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr.....	0,01 mg/Nmc
Cromo totale e suoi composti espressi come Cr.....	0,1 mg/Nmc
Acido cloridrico (HCl).....	25 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (SOx) espressi come SO ₂	0,1 mg/Nmc

Punto di emissione E6 (Aspirazione sabbiatura)

Polveri	10 mg/Nmc
---------------	-----------

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06).

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001. Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I condotti di espulsione dei nuovi punti di emissione devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Sono altresì presenti i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13: impianti termici tecnologici con potenza termica nominale inferiore a 3 MW alimentato a metano.

Tali punti non sono soggetti ad autorizzazione in quanto la parte I dell'allegato IV (punto dd) del D.Lgs. 128 del 29/06/2010 (terzo correttivo alla parte V del D.Lgs. 152/06) considera impianti/attività in deroga gli impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

La Società dovrà presentare alla Regione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, 8 copie di una planimetria aggiornata con indicati i punti di emissione in atmosfera.

In caso di guasti ad uno o più elementi delle linee di trattamento dei gas di scarico tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino degli elementi funzionali interessati deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore.

Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite l'utilizzo dei punti di emissione deve essere sospeso e ripreso esclusivamente a ripristino avvenuto.

L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento.

SCARICHI IDRICI

È autorizzato lo scarico delle acque reflue costituite da acque di falda contaminate emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento nel Canale di Santa Maria.

Tale scarico viene classificato come acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152.

Si applicano le seguenti prescrizioni:

- A. lo scarico dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- B. qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto, è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento;
- C. è fatto obbligo, prima dell'attivazione dello scarico, di provvedere a installare una sonda per l'acquisizione in continuo dei dati di livello della falda, acquisire i valori di limite di rilevabilità (MDL), di accuratezza e di precisione dello strumento di monitoraggio da campo;
- D. con la frequenza necessaria e comunque almeno ad ogni attivazione dello scarico è fatto obbligo di effettuare le operazioni di controllo dell'efficienza delle apparecchiature elettromeccaniche installate, verifica dell'efficienza dei sistemi di filtrazione e, se del caso, provvedere alle operazioni di sostituzione o rigenerazione dei filtri e ad ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell'impianto, verifica dell'integrità della condotta e del sistema di scarico e controllo dell'efficienza delle sonde e dei sistemi di controllo e misura;
- E. ad ogni disattivazione dello scarico, è fatto d'obbligo di controllare il punto di scarico nel Canale di Santa Maria, verificando che non vi siano fenomeni di degrado e provvedendo, nel caso, alla loro immediata rimozione;
- F. è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente le indicazioni della casa costruttrice nella gestione dell'impianto di trattamento;
- G. i materiali di risulta, provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti come rifiuti in conformità alla normativa vigente;

- H. le misure in continuo del livello di falda rilevate in pozzo e di portata, volume e pressione rilevate a valle dei filtri, dovranno essere registrate su supporto informatico;
- I. con riferimento alla attivazione dello scarico, la qualità delle acque di falda, per il parametro Cromo VI, dovrà essere monitorata con frequenza mensile, mediante analisi di laboratorio presso i pozzi PZ2, PZ3 e PZ5
- Inoltre, al variare del livello di falda, si provvederà ad eseguire:
- n. 1 analisi da campo a settimana con livello di falda 25 m dal p.c.;
 - n. 2 analisi da campo a settimana con livello di falda 25 m dal p.c.

Qualora le analisi da campo dovessero rilevare valori concentrazione di Cromo VI superiori al 50% del valore limite della concentrazione soglia di contaminazione - di seguito CSC - (2,5 g/l), la frequenza dei controlli da campo dovrà essere giornaliera.

Qualora le analisi da campo dovessero rilevare valori di concentrazione di Cromo VI superiori al valore limite di CSC (5 g/l), dovrà essere attivato immediatamente l'impianto di depurazione ed effettuata n. 1 analisi di laboratorio.

- J. con riferimento al mantenimento dello scarico, dovranno essere effettuate n. 2 analisi settimanali da campo della concentrazione di Cromo VI presso i pozzi PZ2, PZ3 e PZ5;
- K. entro 7 giorni dall'attivazione dello scarico e successivamente ogni 15 giorni, dovrà essere effettuato un controllo analitico dello scarico, presso il rubinetto a sfera posto immediatamente all'uscita dei filtri denominato "AC" nella planimetria allegata, relativamente ai seguenti parametri:
- pH
 - materiali grossolani
 - solidi sospesi totali
 - COD
 - cromo totale
 - cromo VI
 - solventi clorurati
 - saggio di tossicità acuta
- L. con riferimento alla interruzione dello scarico, la dismissione dello stesso potrà avvenire solo dopo che, per una settimana, le analisi da campo di cui al precedente punto I., unitamente alla presentazione di n. 1 analisi di laboratorio, rilevino e garantiscano valori di concentrazione di Cromo VI inferiori al valore limite di CSC;
- M. le analisi di controllo di laboratorio di cui alle precedenti punti I,K ed L, dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, alla Regione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine, al Comune, all'A.S.S. e al consorzio ZIU;
- N. ogni attivazione e disattivazione dello scarico dovrà essere comunicata, anche via fax, alla Regione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine, al Comune, all'A.S.S. e al consorzio ZIU;
- O. è fatto obbligo di rispettare gli eventuali vincoli idraulici imposti dal gestore del corpo idrico ricettore;
- P. è fatto obbligo di dotare l'impianto dei seguenti registri:
- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le verifiche tecniche effettuate presso l'impianto di depurazione, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti. Dovranno inoltre essere annotate le attivazioni e le procedure di disattivazione dello scarico;
 - il registro delle analisi di autocontrollo, che dovrà contenere tutte le registrazioni delle analisi da campo effettuate (tipo di controllo, data, ora, punto di prelievo,

concentrazione) ed i certificati di analisi di laboratorio firmati da un tecnico abilitato;

- il registro dei dati di portata dello scarico – riferiti alla portata media giornaliera – che dovrà essere aggiornato settimanalmente.

Q. le prescrizioni di cui ai precedenti punti C, D, E, G, I, J, K, L ed N, si applicano ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/06.

R. realizzare uno studio finalizzato a verificare la possibilità di installare una sonda multiparametrica per il monitoraggio in continuo del parametro Cr VI. Tale studio dovrà essere inviato, entro un anno dalla data della presente autorizzazione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento di Udine.

Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche è stato autorizzato con la concessione edilizia n. 87/03 del 09.09.2003 del Comune di Pavia di Udine ai sensi dell'art. 22 della LR 7/2001.

Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale di movimentazione avviene su suolo (pozzi perdenti) in quanto, come risulta dagli atti (nota AMGA prot. N. 6539 d.d. 10.05.2007) il gestore della rete fognaria a servizio della Z.I.U. ha comunicato che le reti fognarie, distanti circa 200 m dallo stabilimento, non sono in grado di ricevere ulteriori apporti idrici.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- a) entro un anno dall'ottenimento dell'AIA la Società dovrà provvedere ad adeguare i sistemi di dispersione al suolo delle acque reflue alle disposizioni della deliberazione del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
- b) la Società dovrà provvedere al recapito delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (servizi igienici) e, per quanto possibile, delle acque meteoriche delle superfici esterne impermeabili, nella nuova fognatura separata che sarà realizzata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale su via delle Industrie, nelle vicinanze del lotto produttivo, secondo le prescrizioni che saranno impartite dal Gestore della fognatura e nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura ZIU. In tal senso la Ditta, all'avvio dei lavori di appalto del Consorzio, dovrà richiedere l'allacciamento alla fognatura allegando il progetto delle nuove canalizzazioni di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche.
- c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- d) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico.
- e) sui piazzali non potranno essere effettuate lavorazioni né stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.
- f) l'area di deposito fusti dovrà essere dotata di adeguati accorgimenti per evitare la dispersione di sversamenti accidentali.

RIFIUTI


Prescrizioni:

- il container per il deposito dei rifiuti metallici posizionato all'esterno dovrà essere a tenuta e dotato di copertura per evitare il dilavamento da parte degli agenti meteorici;

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di PAVIA DI UDINE, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG, e al Consorzio ZIU.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti

e) pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune, ASS, al Consorzio ZIU competenti con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, Consorzio ZIU e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CROMO FRIULI Srl	DAVIDE BOERI
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione				Frequenza controllo		Metodi
	E1 Aspiraz. cromatura	E2 Aspira cromatura	E6 Sabbiatur a	E14 Aspiraz. cromatura	continuo	discontinuo	
Polveri totali	X	X	X	X		annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
Ossidi di zolfo (SO ₂)	X	X		X		annuale	
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr	X	X		X		annuale	
Cromo (VI) e suoi composti espressi come Cr	X	X		X		annuale	
Acido Cloridrico (HCl)	X	X		X		annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 - E2	Separatore di gocce	batterie alettate	stato di conservazione, pulizia, funzionalità e integrità	settimanale	registro
E6	Filtro a maniche	- componenti impiantistiche - media filtranti (manutenzione secondo frequenza indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- manometro differenziale - stato di conservazione funzionalità e integrità componenti impiantistiche - rumore	settimanale	registro
E14	Scrubber	- componenti impiantistiche - corpi di riempimento - ugelli (manutenzione secondo frequenza indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	manometro differenziale - stato di conservazione funzionalità, pulizia e integrità componenti impiantistiche - rumore	settimanale	registro

Acqua

Gli scarichi di acque reflue dell'Azienda sono

- acque di tipo domestico, temporaneamente smaltite al suolo, in attesa di collegamento alla fognatura ZIU; l'afflusso a fognatura è sempre ammesso
- acque di dilavamento piazzali, temporaneamente smaltite al suolo, in attesa di collegamento alla fognatura ZIU;
- acque emunte e trattate in sito nell'ambito della Messa In Sicurezza di Emergenza dell'insediamento nel Canale di Santa Maria.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	primario	Vasca Imhoff	Nessuno	- ispezione Vasche - pozzetti e punti prelievo - misuratore portata - produzione fanghi - quadri elettrici comando pompe	semestrale/annuale (spurgo)	Registro
S5	primario	Vasca Imhoff	Nessuno			come da specifiche prescrizioni autorizzative
Scarico operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza, nel Canale di Santa Maria	carboni attivi	/	nessuno		Archiviazione rapporti di prova	

Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo della Società CROMO FRIULI Srl, nelle postazioni di misura individuate nella planimetria TAVOLA n°6 *Posizioni rilevamento rumore esterno*, allegata all'istanza.

Tab. 5 – Misure fonometriche

P1	Perimetro nord dell'insediamento
P2	Perimetro sud dell'insediamento, in corrispondenza ingresso corte esclusiva
P9	Spigolo sud ovest dell'insediamento

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite

- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: saranno variate, in accordo con Arpa, nel caso di nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo CROMO FRIULI Srl. I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
11 01 98 * (Solido)	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
11 01 98 * (liquido)	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
12 01 09*	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
12 01 14 *	smaltimento	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
13 02 05 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
14 06 02 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
15 02 02 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi
15 01 10 *	avviati a recupero	controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	al carico	registro di carico scarico formulario
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 7 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici.

Impianti, Macchine, Sistemi, Punti critici	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Vasca Grande Vasca Rebecca Vasca Maxi Vasca Sacmi Vasca Interni Vasca Nautilus Vasca Pistoni	Integrità vasca Integrità rivestimento Pulizia vasca	Verifica integrità e pulizia semestrale Ispezione visiva Giornaliera-responsabili di reparto	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Pompe, attuatori, valvole, ventilatori,	Condizioni di efficienza,	Verifica Giornaliera	
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Sensori, Misuratori	Condizioni di efficienza,	Verifica Giornaliera	
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Dotazioni trattamento emissioni	- Condizioni di efficienza, - Resa, - Perdita di carico	Come tab.3	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	- Ristagni acque - Eventi incidentali	Ispezione visiva Giornaliera - responsabili di reparto	

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Area di stoccaggio A	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)	Visivo, stato area stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto / Pulizia aree circostanti giornaliera	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)
Area di stoccaggio B	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)			
Area di stoccaggio C	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)			
Area di stoccaggio D	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)			
Area di stoccaggio E	Visivo, condizioni contenitori	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)	Visivo, stato area stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)
Deposito Acidi				Visivo, stato area stoccaggio	Ispezione visiva giornaliera responsabili di reparto /Pulizia giornaliera aree circostanti	Registro (annotazione interventi su eventi incidentali e data esecuzione)



Indicatori di prestazione

In tabella 9 vengono individuati gli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 9 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumi di energia elettrica per tonnellata di prodotto lavorato	kWh/ T prodotto	annuale	Supporto informatico
Consumi di energia termica per tonnellata di prodotto lavorato	Mc metano/T prodotto	annuale	Supporto informatico
Rifiuti per tonnellata di prodotto lavorato	T rifiuti/T prodotto	annuale	Supporto informatico
Consumo acqua per tonnellata di prodotto lavorato	mc H ₂ O/T prodotto	annuale	Supporto informatico

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 10, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopracitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 10 – Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	6
	Acqua	Annuale	6
	Rifiuti	Annuale	6
	Clima acustico	In corrispondenza ad ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	Almeno 5, salvo le indicazioni al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio
Camionamento e analisi	A camino su 1 punto di emissione	Annuale	6

